COMUNEDI OSTUNI
Provincia di Brindisi

Regolamento per la disciplina delle attività necroscopiche, cimiteriali, funebri e di polizia mortuaria

aggiornato con le seguenti fonti di diritto della Regione Puglia:

- ***L. R. 15 dicembre 2008, n. 34***
- ***R. R. 11 marzo 2015, n. 8***

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 108 del 18/09/2026

I N D I C E

Titolo I: CIMITERO COMUNALE PER LA SEPOLTURA DI PERSONE 7

Sezione I: SERVIZI NECROSCOPICI 7

Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI 7

Articolo 1: FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO 7

Articolo 2: DEFINIZIONI 7

Articolo 3: COMPETENZE DEGLI UFFICI COMUNALI 9

Capo II: DICHIARAZIONE, AVVISO E DENUNCIA DI MORTE ACCERTAMENTO DEI DECESSI..... 10

Articolo 4: DICHIARAZIONE E AVVISO DI MORTE 10

Articolo 5: DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE SU MODELLO ISTAT 11

Articolo 6: RISCONTRI DIAGNOSTICI E AUTOPSIE 11

Articolo 7: COMPITI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE 11

Articolo 8: ACCERTAMENTO DELLA MORTE 12

Articolo 9: RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O DI RESTI MORTALI 12

Articolo 10: AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA 12

Articolo 11: DISPOSIZIONI PER I NATI MORTI 12

Articolo 12: TRASPORTO E SEPOLTURA DEI FETI 12

Capo III: OSSERVAZIONE DEI CADAVERI 13

Articolo 13: PERIODO DI OSSERVAZIONE 13

Articolo 14: PRECAUZIONI DURANTE L'OSSERVAZIONE 13

Articolo 15: DEPOSITO DI OSSERVAZIONE – OBITORIO - CELLA FRIGORIFERA 13

Capo IV: TRASPORTO FUNEBRE 14

Articolo 16: NORME GENERALI SUL TRASPORTO FUNEBRE 14

Articolo 17: TRASPORTO DI SALME AI LUOGHI DI OSSERVAZIONE 14

Articolo 18: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL TRASPORTO DI SALMA 15

Articolo 19: SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE 15

Articolo 20: AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DELLE SALME 16

Articolo 21: MODALITÀ DEL CORTEO FUNEBRE 17

Articolo 22: TRASPORTO DI SALME DA O VERSO STATI ESTERI 18

Articolo 23: TRASPORTO DI OSSA UMANE E DI RESTI MORTALI 19

Articolo 24: TRASPORTO DEI CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE 19

Articolo 25: TRATTAMENTO E TRASPORTO DI PERSONE MORTE PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ 19

Articolo 26: CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER IL TRASPORTO DI SALME 19

Articolo 27: USO DELLA SOLA CASSA DI LEGNO 20

Articolo 28: REQUISITI DEI CARRI FUNEBRI 21

Articolo 29: RIMESSE DEI CARRI FUNEBRI 21

Capo V: DISPOSIZIONI VARIE 21
Articolo 30: RISCONTRO DIAGNOSTICO 21
Articolo 31: RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO 21
Articolo 32: PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE PER TRAPIANTO TERAPEUTICO 22
Articolo 33: AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LACONSERVAZIONE DEL CADAVERE 22
Sezione II: CIMITERO E STRUTTURE CIMITERIALI 22
Capo I: CIMITERO E RELATIVE DISPOSIZIONI STRUTTURALI 22
Articolo 34: NORME GENERALI - VIGILANZA E CONTROLLO 22
Articolo 35: ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE 23
Articolo 36: COSTRUZIONE NUOVO CIMITERO EAMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESISTENTE ... 23
Articolo 37: CONDIZIONI DEL TERRENO 24
Articolo 38: ACQUA POTABILE – SCOLI SUPERFICIALI - MURO DI CINTA 24
Articolo 39: CAMPI DESTINATI ALLE INUMAZIONI 25
Articolo 40: CAMERA MORTUARIA 25
Articolo 41: SALA PER AUTOPSIE 25
Articolo 42: OSSARIO E CINERARIO COMUNI 26
Articolo 43: COLOMBARI COMUNALI PER LA TUMULAZIONE DI FERETRI, CASSETTE PER RESTI OSSEI E DI URNE CINERARIE 26
Articolo 44: SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CIMITERO 26
Capo II: INUMAZIONE E TUMULAZIONE 27
Articolo 45: CAMPI PER INUMAZIONE 27
Articolo 46: CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELLE FOSSE 27
Articolo 47: SEPOLTURA IN CIASCUNA FOSSA 28
Articolo 48: BARE DESTINATE ALLA INUMAZIONE 28
Articolo 49: TIPOLOGIE DI TUMULAZIONE 28
Articolo 50: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE STRUTTURE PER TUMULAZIONE 29
Capo III: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 29
Articolo 51: ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE 29
Articolo 52: MINERALIZZAZIONE ABBREVIATA O PROLUNGATA 30
Articolo 53: ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE 30
Articolo 54: DIVIETO DI RIDUZIONE DI CADAVERE 31
Articolo 55: OGGETTI RECUPERABILI 31
Articolo 56: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 31
Articolo 57: MATERIALI RESIDUI 32
Capo IV: STRUTTURE PER IL COMMIATO 32
Articolo 58: STRUTTURE PER IL COMMIATO COMUNALI E PRIVATE 32
Articolo 59: REQUISITI DELLE STRUTTURE PER IL COMMIATO 33
Articolo 60: TITOLARI DELLA VOLONTA' PER LA CREMAZIONE 33
Articolo 61: REGISTRO DELLA CREMAZIONE DEI RESIDENTI 34

Articolo 62: AUTORIZZAZIONE CREMAZIONE SALMA 35
Articolo 63: AUTORIZZAZIONE PER LA CREMAZIONE DEI RESTI MORTALI..... 36
Articolo 64: VERBALE DI CREMAZIONE - CARATTERISTICHE, CONTENUTO, CONSEGNA, SEPOLTURA E TRASPORTO DELL'URNA CINERARIA..... 36
Articolo 65: TITOLARI DELLA VOLONTA' PER L'AFFIDAMENTO, AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO EREGISTRO DEGLI AFFIDATARI DELLE CENERI 37
Articolo 66: DISPERSIONE DELLE CENERI 38
Sezione III: CONCESSIONI CIMITERIALI PER STRUTTURE PRIVATE 39
Capo I: SALME DA SEPPELLIRE NEL CIMITERO COMUNALE..... 39
Articolo 67: SOGGETTI LE CUI SALME, RESTI E CENERI POSSONO AVERE SEPOLTURA NEL CIMITERO DI QUESTO COMUNE. RELATIVE TARIFFE..... 39
Capo II: CONCESSIONI D'USO DI AREE CIMITERIALI PER STRUTTURE PRIVATE DESTINATE AD INUMAZIONE E TUMULAZIONE 40
Articolo 68: CONCESSIONE PER STRUTTURE PER TUMULAZIONE E CAMPI DI INUMAZIONE PRIVATI 40
Articolo 69: DIVIETO DI SPECULAZIONE 43
Articolo 70: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLA CAUZIONE 43
Capo III: CONCESSIONE D'USO DI FOSSE, LOCULI, CELLETTE E NICCHIE..... 44
Articolo 71: CONCESSIONI PER INUMAZIONE IN CAMPI COMUNALI..... 44
Articolo 72: CONCESSIONE PER LOCULO, CELLETTA E NICCHIAIN STRUTTURE COMUNALI. OPERAZIONI PREVISTE ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEL LOCULO 44
Capo IV: CONCESSIONI DI AREE PER STRUTTURE E CAMPI PRIVATI 46
Articolo 73: CONCESSIONE DI AREA PER SEPOLCRO PRIVATO..... 46
Articolo74: CONCESSIONE PER CAPPELLA DI FAMIGLIA O DI COMUNITÀ O PER UN CAMPO DI INUMAZIONE PRIVATO..... 46
Articolo 75: AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA NELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA O DI COMUNITÀ O NEL SEPOLCRO PRIVATO O NEL CAMPO DI INUMAZIONE..... 47
Articolo 76: PERMESSO DI COSTRUZIONE DELLA STRUTTURA SEPOLCRALE PRIVATA 49
Capo V: DECORO E MANUTENZIONE DELL'AREA O DELLA STRUTTURA. DECADENZA, REVOCA O RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. 50
Articolo 77: MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE..... 50
Articolo 78: DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE D'USO DELL'AREA 50
Articolo 79: RINUNCIA ALLA CONCESSIONE - VOLTURA E SUBENTRO..... 52
Capo VI: CARATTERISTICHE DEI SEPOLCRI E DELLE CAPPELLE PRIVATE, PERMESSO DI COSTRUZIONE..... 54
Articolo 80: ALTEZZA E SUPERFICIE 54
Articolo 81: RIVESTIMENTI E SERRAMENTI 54
Articolo 82: NUMERO E DIMENSIONI DI LOCULI E CELLETTE NELLE CAPPELLE 54
Articolo 83: PROGETTO 55
Articolo 84: PERMESSO DI COSTRUZIONE..... 55
Articolo 85: ESECUZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO..... 55
Sezione IV: SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA.....56

Capo I: ESECUZIONE DEI LAVORI E IMPRESE PRIVATE 56
Articolo 86: ORARI E PERMESSI 56
Articolo 87: CANTIERE DEI LAVORI 56
Capo II: PERSONALE COMUNALE 57
Articolo 88: DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI 57
Articolo 89: CUSTODE DEL CIMITERO 57
Capo III: POLIZIA INTERNA 58
Articolo 90: APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO 58
Articolo 91: LIMITI DI ACCESSO 58
Articolo 92: RITI FUNEBRI 58
Articolo 93: DIVIETI PARTICOLARI 59
Articolo 94: LAPIDI E OGGETTI FUNEBRI 59
Sezione V: SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 60
CAPO I: ILLUMINAZIONE VOTIVA 60
Articolo 95: DIRITTO DI PRIVATIVA 60
Articolo 96: FACOLTATIVITA' DEL SERVIZIO 60
Articolo 97: OGGETTO DEL SERVIZIO 60
Articolo 98: OBBLIGHI DELL'UTENTE 60
Articolo 99: DOMANDA E CONTRATTO DI UTENZA 61
Articolo 100: TARIFFA 61
Articolo 101: DIVIETO DI MANOMISSIONE DELL'IMPIANTO 62
Titolo II: ATTIVITÀ FUNEBRE 62
Articolo 102: ATTIVITÀ FUNEBRE 62
Articolo 103: SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE 64
Articolo 104: FORMAZIONE DEL PERSONALE 64
Articolo 105: OBBLIGHI DEL PERSONALE COMUNALE 64
Titolo III: CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE 64
Articolo 106: COSTRUZIONE DEI CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE 64
Articolo 107: COMPETENZA DEL COMUNE 65
Articolo 108: COMPETENZA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE 65
Articolo 109: COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE DELLA STRUTTURA COMUNALE 65
Articolo 110: SPOGLIE ANIMALI DESTINATE AL CIMITERO E SERVIZI OFFERTI 66
Articolo 111: TRASPORTO DELLE SPOGLIE ANIMALI 67
Articolo 112: CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI 68
Articolo 113: IMPIANTI E FUNZIONI COLLATERALI 69
Articolo 114: FOSSE DI SEPPELLIMENTO 69
Articolo 115: SISTEMA DI SEPPELLIMENTO 70
Titolo IV: NORME VARIE E FINALI 70
Articolo 116:SANZIONI AMMINISTRATIVE 70

Articolo 117: NORME TRANSITORIE EX ART. 36, REGOLAMENTO REGIONE PUGLIA N. 8/2015 72
Articolo 118: RINVIO ALLE FONTI DI DIRITTO STATALI E REGIONALI 72
Articolo 119: NORME FINALI E NTRATA IN VIGORE 72
Articolo 120: PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 72

Titolo I: CIMITERO COMUNALE PER LA SEPOLTURA DI PERSONE

Sezione I: SERVIZI NECROSCOPICI

Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Al fine di assicurare il corretto svolgimento dei servizi necroscopici, cimiteriali, funebri e di polizia mortuaria, salvaguardare la salute e l'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona e di tutelare gli interessi degli utenti degli stessi servizi; nonché di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti attuando un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute e dell'ambiente, le disposizioni del presente regolamento disciplinano le funzioni amministrative e le attività dei predetti servizi di competenza del Comune di Ostuni (di seguito "Comune"), nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "*Regolamento di polizia mortuaria*" (di seguito "D.P.R. n. 285/1990"), della legge della Regione Puglia 15 dicembre 2008, n. 34 "*Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri*" (di seguito "L.R. n. 34/2008"), del regolamento della Regione Puglia 11 marzo 2015, n. 8 "*Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per affezione*" (di seguito R.R. n. 8/2015") e delle altre fonti di diritto enunciate nell'apposito allegato e delle loro successive modificazioni e integrazioni.

2. L'amministrazione comunale provvede, in forma singola, ad assolvere alle funzioni e ai servizi pubblici a esso spettanti in ambito necroscopico e cimiteriale, in economia diretta e/o attraverso forme esternalizzate di gestione, anche parziale, dei predetti servizi, in conformità alla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e di servizi pubblici locali, in modo che sia garantito comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.

3. Il Comune favorisce l'accesso alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e ai procedimenti amministrativi relativi alla fruizione dei diversi servizi cimiteriali, attraverso la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti attinenti all'organizzazione e all'attività degli stessi servizi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Il Comune, fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori a esso spettanti ai sensi della predetta normativa statale e regionale, ha facoltà di assumere e organizzare attività e servizi accessori, da svolgere, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, in concorso con altri soggetti pubblici e privati, quali l'attività funebre e/o la gestione di strutture per il commiato.

5. Il presente regolamento e le sue modificazioni e integrazioni sono pubblicati in modo permanente sul sito web istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*" a norma del d.lgs. n. 33/2013.

Articolo 2: DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) **ambito cimiteriale:** tutte le attività connesse alla gestione del cimitero, quali:

a.1 le strutture necroscopiche di competenza del Comune;

a.2 le attività e le operazioni necessarie per assicurare i servizi cimiteriali;
a.3 le concessioni di aree e spazi cimiteriali per la tumulazione e la inumazione;
a.4 la cremazione delle salme e la conservazione o dispersione delle loro ceneri;
a.5 l'illuminazione elettrica votiva nelle strutture e nei campi sepolcrali pubblici e privati;
a.6 lo smaltimento dei rifiuti speciali;

b) **attività funebre:** il servizio che comprende su mandato degli aventi titolo:
b.1 il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso e la sepoltura;
b.2 la fornitura del feretro e di tutti gli articoli funebri utili per il funerale;
b.3 la cura, la composizione e la vestizione di salme e di cadaveri;
b.4 il trasporto di salma e di cadavere o di resti e ceneri;

c) **ambito necroscopico:** l'insieme di tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del Comune sia del servizio sanitario regionale, quali:
c.1 il trasporto funebre per indigenti;
c.2 la raccolta del cadavere o di resti e il loro trasporto su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie;
c.3 il deposito di osservazione;
c.4 l'obitorio;
c.5 le attività di medicina necroscopica;

d) **bara o cassa**: cofano destinato a contenere un cadavere;
e) **cadavere**: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;
f) **cappella di famiglia o gentilizia e di comunità**: la struttura edilizia stabilmente infissa in un'area del cimitero costituita da loculi, da cellette ossario e da nicchie cinerarie per la tumulazione rispettivamente di salme, di resti ossei e di ceneri, il cui accesso è consentito soltanto agli aventi diritto;
g) **casa funeraria**: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo di osservazione e dalla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;
h) **celletta ossario**: il manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
i) **cinerario comune**: il luogo destinato ad accogliere indistintamente le ceneri provenienti da cremazioni, per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto una diversa destinazione;
j) **congiunti**: persone legate tra loro dai seguenti vincoli di matrimonio o unione civile, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi (definizione ex art. 4 D.P.R. n. 223/1989);
k) **cremazione**: la pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
l) **estumulazione ordinaria**: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
m) **estumulazione straordinaria**: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
n) **esumazione**: il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
o) **feretro**: l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
p) **inumazione**: la sepoltura di un feretro in una tomba scavata nella terra;
q) **loculo**: il vano di una struttura muraria destinato alla tumulazione di un feretro;
r) **medico curante**: il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari),

indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993;

s) **nicchia cineraria**: il manufatto destinato ad accogliere l'urna contenente le ceneri provenienti da cremazioni;
t) **operatore funebre**: il dipendente dell'impresa funebre con mansioni operative;
u) **ossario comune**: il luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
v) parti anatomiche riconoscibili amputate dal corpo di persone viventi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 254/2003;
w) **polizia mortuaria**: l'insieme di tutte le attività amministrative da svolgersi dagli enti competenti di tipo:
   t.1 autorizzatoria;
   t.2 di vigilanza e di controllo;
   t.3 sanzionatoria.
x) **resti mortali**: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni;
y) **sala del commiato**: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso;
z) **salma**: il corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
aa) **sepolcro**: la struttura costituita da loculi e/o da cellette ossario e/o da nicchie cinerarie, anche a piani sovrapposti, aventi tutti l'accesso diretto all'esterno della stessa struttura;
bb) **traslazione**: il trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno dello stesso cimitero ovvero in altro loculo di cimitero differente;
cc) **trasporto funebre**: il trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
dd) **tumulazione**: la sepoltura di un feretro, di una cassetta contenente resti ossei o di un'urna cineraria rispettivamente in un loculo, in una celletta, in una nicchia;
ee) **tumulo**: il loculo o la celletta o la nicchia ove sono rispettivamente depositati il feretro, la cassetta contenente i resti ossei, l'urna cineraria.
ff) **sottoprodotti di origine animale** (art. 2 Reg. CE n. 1069/2009): i corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
gg) **animale da compagnia** (art. 2 Reg. CE n. 1069/2009): un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall'uomo, a fini diversi dall'allevamento;
hh) **incenerimento**: lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla direttiva 2000/76/CE;

Articolo 3: COMPETENZE DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Le funzioni amministrative del Comune afferenti all'ambito necroscopico, all'ambito cimiteriale e all'ambito di polizia mortuaria competono al Sindaco, il quale le esercita attraverso i seguenti uffici comunali:

a) l'**Ufficio dello Stato Civile** provvede in merito agli adempimenti amministrativi connessi e conseguenti alla morte delle persone e al trasporto delle salme;
b) l'**Ufficio dei Servizi Cimiteriali** provvede all'attuazione diretta o in concessione di tutte le operazioni cimiteriali;
c) l'**Ufficio Contratti** provvede agli adempimenti amministrativi connessi al rilascio delle concessioni del diritto d'uso delle aree cimiteriali da destinare alla costruzione di sepolcri e dei loculi, delle cellette e delle nicchie nelle strutture comunali nonché alla gestione giuridico - patrimoniale dei beni mobili e immobili comunali;
d) l'**Ufficio Lavori Pubblici** provvede agli adempimenti tecnici e amministrativi inerenti alla costruzione e all'ampliamento del cimitero nonché alla realizzazione e alla manutenzione di tutti gli edifici, le strutture e le opere di urbanizzazione interne al cimitero di proprietà comunale;
e) l'**Ufficio di Ragioneria** provvede agli adempimenti amministrativi e finanziari relativi agli atti di natura contabile connessi all'espletamento delle predette funzioni;
f) l'**Ufficio di Polizia Locale** coadiuva i su citati uffici nel verificare che all'interno del cimitero siano rispettate le disposizioni delle fonti di diritto nazionali, regionali e locali nonché provvede ad applicare le relative sanzioni pecuniarie amministrative a svolgere le funzioni di Polizia Giudiziaria per i reati correlati ai comportamenti commessi in violazione delle norme di cui al Libro II, Titolo V, Capo II del codice penale e delle norme di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 354/2003 in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali rivenienti da esumazioni ed estumulazioni.

2. Sono fatte salve le competenze degli organi dell'Azienda Sanitaria Locale (di seguito: ASL) previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

3. Il Comune provvede per la redazione, l'archiviazione e la trasmissione dei relativi atti tramite strumenti informatici e telematici ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016 del 27/04/2016 e al d.lgs. 30/06/2003, n. 196. Vigila che ogni impresa, nella compilazione e produzione della documentazione, si attenga scrupolosamente a quanto previsto dalla predetta normativa.

Capo II: DICHIARAZIONE, AVVISO E DENUNCIA DI MORTE ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 4: DICHIARAZIONE E AVVISO DI MORTE

1. La dichiarazione o l'avviso di morte di persona defunta nel territorio di questo Comune è presentata, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficiale dello stato civile da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

2. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta da due persone che ne sono informate.

3. La dichiarazione di morte, conforme all'art. 73 del D.P.R. n. 396/2000, è redatta sul modello - tipo b.1 allegato al presente regolamento, posto a disposizione presso l'Ufficio dello Stato Civile.

4. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere l'avviso della morte, nel termine previsto nel primo comma, all'Ufficiale dello Stato Civile utilizzando il modello - tipo b.1 allegato al presente regolamento.

5. La dichiarazione o l'avviso di morte è presentata all'Ufficio dello Stato Civile prima del trasporto della salma, corredata della denuncia di causa di morte ISTAT in originale e di copia della

certificazione medica per il trasporto di salma utilizzando il modello di cui al modello - tipo certificato a.1 allegato al presente regolamento.

Articolo 5: DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE SU MODELLO ISTAT

1. I medici, a norma dell'art. 103, sub a), del R.D. n. 1265/1934 devono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nell'ipotesi di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico.
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, hanno l'obbligo di fare la denuncia della causa di morte, osservando le disposizioni di cui all'articolo 6.
4. La denuncia della causa di morte, di cui ai precedenti commi, è redatta dal medico curante, entro ventiquattro ore dall'ora del decesso indicata nella dichiarazione di morte, sull'apposito modello di scheda di morte predisposto dal Ministero della Salute d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
5. In caso di indisponibilità del medico curante, ovvero in caso di decesso senza assistenza medica, la redazione della denuncia di causa di morte ISTAT è affidata, a norma dell'articolo 1, comma 4, del D.P.R. n. 285/1990, al medico necroscopico che può richiedere l'esecuzione del riscontro diagnostico.
6. In caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del D.P.R. 13/02/1964, n. 185.
7. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Articolo 6: RISCONTRI DIAGNOSTICI E AUTOPSIE

1. Il direttore sanitario dell'ospedale e della casa di cura comunica i risultati dei riscontri diagnostici al Sindaco ai fini dell'eventuale rettifica delle schede di morte ISTAT di cui all'articolo 5.
2. I medici che hanno eseguito autopsie devono comunicare al Sindaco i relativi risultati limitatamente alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda ISTAT.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, va data urgente comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente. Tale comunicazione vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Articolo 7: COMPITI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

1. L'Ufficiale dello Stato Civile, oltre i compiti previsti negli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 396/2000, provvede relativamente ai decessi avvenuti nel territorio di questo Comune:
   - nel caso di morte avvenuta per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, a dare immediatamente informazione alla ASL;
   - ad inviare all'ASL copia della scheda di morte ISTAT di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento;
   - a comunicare all'ASL i risultati dei riscontri per l'eventuale rettifica della scheda ISTAT di cui all'articolo 5;
   - ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, a dare immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Articolo 8: ACCERTAMENTO DELLA MORTE

1. La visita del medico necroscopico finalizzata all'accertamento della morte deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990, e comunque non dopo le trenta ore.
2. Le modalità di esecuzione dell'accertamento della realtà della morte sono disciplinate dal D.P.R. n. 285/1990, salvo le fattispecie previste dalla legge n. 578/1993 e dai successivi regolamenti applicativi.
3. La salma deve essere condizionata in modo da consentire al medico incaricato della visita necroscopica di verificare la realtà della morte attraverso il rilievo diretto dei fenomeni abiotici consecutivi post - mortuali. La relativa certificazione è redatta su modello - tipo certificato a.2, allegato al presente regolamento, che l'Ufficiale dello Stato Civile allega al registro degli atti di morte.
4. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dall'Ufficiale dello Stato Civile all'ASL. L'ASL deve inviare copia della scheda di morte alla ASL nel cui territorio è ricompreso il Comune di residenza della persona deceduta in questo Comune.

Articolo 9: RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O DI RESTI MORTALI

1. Chiunque rinviene parti di cadavere o anche di resti o di ossa umane ha l'obbligo di informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Articolo 10: AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Non si può precedere a qualsiasi sepoltura nel cimitero comunale senza la preventiva apposita autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, da redigersi su carta semplice e senza alcuna spesa, salvo le fattispecie di cui all'articolo 12.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero comunale di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'articolo 9.

Articolo 11: DISPOSIZIONI PER I NATI MORTI

1. Per i bambini nati morti o morti posteriormente alla nascita, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37 del D.P.R. n. 396/2000.

Articolo 12: TRASPORTO E SEPOLTURA DEI FETI

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, le autorizzazioni per il trasporto e sepoltura sono rilasciati dall'ASL.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero comunale possono essere raccolti con la stessa procedura di cui al primo comma anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro ventiquattro ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ASL accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo III: OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 13: PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Le salme di persone decedute non possono essere chiuse nel feretro, né sepolte, né essere sottoposte ad autopsia, a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi, né a conservazione in celle frigorifere, né cremate prima dell'accertamento della realtà di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso.
2. E' consentito ridurre il predetto termine nei casi di cadaveri decapitati o maciullati, nonché nei casi in cui il medico necroscopico abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere durata non inferiore a 20 minuti prima, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644.
3. Nei casi di morte improvvisa e nei casi in cui sussistano dubbi di morte apparente, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte con le modalità di cui al precedente comma 2, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore.
4. Il Sindaco, su proposta del Dirigente Medico dell'ASL, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore qualora:
   - la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità;
   - il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione;
   - altre ragioni speciali lo richiedano.
5. In caso di soggetti deceduti sulla pubblica via, per lo svolgimento del periodo di osservazione, le salme sono trasportate all'obitorio civico.
6. La chiusura del feretro è effettuata dopo il rilascio del predetto certificato necroscopico.

Articolo 14: PRECAUZIONI DURANTE L'OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo della persona deceduta deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino e che non impediscano di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
2. A questo fine è assicurata apposita assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se il corpo è depositato a domicilio, ovvero da parte di personale preposto, se il corpo è depositato in locali comunali di osservazione, utilizzando all'occorrenza anche idonei mezzi elettromeccanici.
3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute il Dirigente Medico dell'ASL adotta le misure cautelative necessarie.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ASL in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Articolo 15: DEPOSITO DI OSSERVAZIONE – OBITORIO - CELLA FRIGORIFERA

1. Il cimitero comunale è dotato di un deposito di osservazione e di un obitorio, utilizzando distinti locali.
2. Nel locale destinato a deposito di osservazione sono ricevute e tenute in osservazione, per il prescritto periodo, le salme di persone:
   a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
   b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
   c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

3. Nel locale adibito ad obitorio sono assolte le seguenti funzioni:
   a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
   b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;
   c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico - conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
4. Il deposito e l'obitorio possono essere dotati di cella frigorifera per la conservazione dei cadaveri, anche su determinazione dell'ASL ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del D.P.R. n. 285/90.

Capo IV: TRASPORTO FUNEBRE

Articolo 16: NORME GENERALI SUL TRASPORTO FUNEBRE

1. Il trasporto funebre è effettuato in forma tale da garantire il decoro del servizio.
2. Il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia.
4. Il trasporto di una salma ovvero di un cadavere, nel caso che non sia trascorso il periodo di osservazione, è effettuato utilizzando un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
5. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
6. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
7. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

Articolo 17: TRASPORTO DI SALME AI LUOGHI DI OSSERVAZIONE

1. Qualora i familiari della persona defunta aventi diritto manifestino la volontà di avvalersi, a loro cura e spese, delle previsioni di cui all'art. 10, comma 1, della L. R. n. 34/2008, la salma, ai fini di svolgere il periodo di osservazione e per l'esposizione, può essere trasportata dal luogo del decesso, ivi comprese le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private:
   a) alla casa funeraria;
   b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata, previa disponibilità all'accoglimento della salma;
   c) al civico obitorio, ove presente;
   d) all'abitazione propria o dei familiari;

e) ai luoghi di culto purché idonei all'osservazione della salma come prescritto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, ovvero in feretro chiuso ai soli fini cerimoniali del defunto.

2. Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze, il Sindaco può autorizzare l'osservanza della salma in altri luoghi, previo parere favorevole dell'ASL ai sensi della vigente normativa.

3. Per il trasporto dal luogo del decesso alle sedi di destinazione indicate nel comma 1 che si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia è necessario acquisire il certificato medico di cui al modello a.1 allegato al presente regolamento, da compilare in ogni sua parte, in cui si dichiara l'idoneità della salma ad essere trasportata.

4. La salma è trasportata corredata dell'originale della certificazione di cui al comma precedente e della copia della denuncia di causa di morte ISTAT nella parte riguardante i dati sanitari, fatti salvi gli obblighi in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

5. I familiari, come individuati dall'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989, purché non si oppongano altri aventi titolo, possono avvalersi delle procedure di trasporto di cui al comma 1.

Articolo 18: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL TRASPORTO DI SALMA

1. Nel caso in cui la sede di destinazione della salma per i fini di cui all'art.17, comma 1, del presente regolamento è sita nel territorio di questo Comune nel quale è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente provvede ai seguenti adempimenti:

a) annota in apposito registro di accettazione della salma le generalità del defunto, il luogo di partenza, l'orario di arrivo, le generalità dell'incaricato del trasporto;

b) trasmette il certificato medico di cui al modello a.1 all' ASL e al Comune, il quale provvede a richiedere l'accertamento necroscopico alla stessa ASL.

2. Nel caso in cui la struttura di destinazione si trovi in questo Comune mentre il decesso è avvenuto in altro Comune, il responsabile della struttura ricevente provvede ai seguenti adempimenti:

a) annota in apposito registro di accettazione della salma le generalità del defunto, il luogo di partenza, l'orario di arrivo, le generalità dell'incaricato del trasporto;

b) trasmette il certificato medico di cui al modello a.1 all'ASL e al Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nonché a questo Comune e alla competente ASL.
Questo Comune, dopo aver richiesto l'accertamento della realtà della morte all'ASL competente per territorio, riceve il certificato necroscopico e lo trasmette al Comune ove è avvenuto il decesso, cui spetta formare l'atto di morte, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento o cremazione.

3. Nel caso di trasporto di salma presso abitazione privata o luogo di culto, indipendentemente dal Comune di decesso, l'addetto al trasporto provvede alla compilazione del certificato medico di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e alla loro trasmissione ai Comuni e alle AA.SS.LL. avvalendosi della posta elettronica certificata.

Articolo 19: SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Nell'ambito del territorio comunale il servizio di trasporto funebre dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero è esercitato da terzi, salvo che il Consiglio Comunale decida l'esercizio dello stesso servizio da parte del Comune avvalendosi del diritto di privativa.

2. Qualora il servizio di trasporto funebre sia svolto dal Comune in diritto di privativa, il Consiglio Comunale stabilisce le tariffe da applicarsi per il servizio di trasporto non gratuito svolto per le ipotesi diverse da quelle di cui al terzo comma, e le aggiorna annualmente.

3. Le spese del servizio di trasporto effettuato da terzi ai sensi del primo comma sono a carico del Comune, in carro chiuso che garantisca comunque una forma decorosa, soltanto per le seguenti fattispecie:
   a) nel caso in cui il defunto sia privo di parenti o la sua famiglia versi in stato di assoluta indigenza;
   b) per le persone decedute in solitudine e per le quali nessuno richieda i funerali.
4. Nelle ipotesi di cui al terzo comma il trasporto a titolo gratuito è disposto con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio dello Stato Civile, sentito il Dirigente dei Servizi Sociali, assumendo anche il relativo impegno di spesa.
5. Per il servizio di trasporto di cui al secondo comma il Comune espleta il procedimento per l'affidamento del servizio stesso a norma del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..
6. Il trasporto di cadaveri, in deroga al diritto di privativa, può essere svolto con mezzi propri dalle amministrazioni militari per le salme di militari.
7. Il servizio di trasporto funebre è consentito a imprese pubbliche e private debitamente autorizzate, a norma del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015, dal Comune ove hanno la rispettiva sede legale.
8. Le spese del trasporto funebre sono a carico dei familiari, come individuati dall'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989, che ne hanno fatto richiesta, anche nel caso in cui il servizio sia svolto dal Comune con diritto di privativa.
9. Il Comune può imporre il pagamento di un diritto fisso, da istituire con deliberazione del Consiglio Comunale, per le fattispecie di trasporto funebre previste dall'art. 19 del D.P.R. n. 285/1990.
10. La vigilanza e il controllo sul servizio di trasporto competono al Comune, all'ASL, che con apposita relazione riferisce al Sindaco sullo stato e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, e al Comandante della Polizia Locale.

Articolo 20: AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DELLE SALME

1. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme al modello - tipo b.4 allegato al presente regolamento, è rilasciata entro 24 ore, prima dell'autorizzazione alla sepoltura, dal Dirigente dell'Ufficio di Stato Civile di questo Comune ove il decesso sia avvenuto nel suo territorio.
2. L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo aver provveduto a verificare:
   a) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
   b) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
   c) gli elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.

   Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situati in questo stesso Comune.
3. L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'art. 10 della L. R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello-tipo b.5 allegato al presente regolamento.
4. L'operazione di chiusura del feretro deve essere effettuata in condizioni di assoluta sicurezza. In carenza, la identificazione e la chiusura possono essere effettuate presso la camera mortuaria del cimitero, a cura dell'addetto al trasporto incaricato dall'impresa funebre.

5. All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento e in particolare del verbale di identificazione, della chiusura del feretro per il trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e dell'autorizzazione al seppellimento.
6. Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e di chiusura del feretro. Per il trasporto del cadavere all'estero valgono le disposizioni del D.P.R. n. 285/90.
7. L'ASL competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:
   a) il trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990;
   b) il trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 254/2003.
8. Lo stesso provvedimento può contenere sia l'autorizzazione al trasporto del cadavere sia l'autorizzazione alla cremazione, al seppellimento e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri, da rilasciarsi dall'Ufficiale dello Stato civile.
10. Qualora l'accertamento della morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma (art. 8 del D.P.R. n. 285/1990), non finalizzato alla riduzione del periodo di osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste dall'art. 10 della L. R. n. 34/2008.
11. Compete all'Ufficiale dello stato civile autorizzare con apposito provvedimento:
   a) il trasporto di un cadavere al cimitero di questo Comune, al cui custode va consegnata l'autorizzazione;
   b) il trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane nell'ambito del territorio di questo Comune, ma in luogo diverso dal cimitero comunale;
   c) il trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane per essere seppelliti nel cimitero di altro Comune, al cui Sindaco è trasmessa l'autorizzazione.
12. Il trasporto di un cadavere da un Comune ad altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.
13. Qualora durante il trasporto per il seppellimento in altro Comune sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il provvedimento di autorizzazione al trasporto deve essere comunicato anche ai sindaci di quei comuni.

Articolo 21: MODALITÀ DEL CORTEO FUNEBRE

1. Il Sindaco con apposita ordinanza disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, tenendo conto dei seguenti criteri di massima:
   a) il trasporto della salma dal luogo del decesso al luogo di culto o al cimitero avviene per la via più breve, anche con corteo a passo;
   b) durante il trasporto non è consentita alcuna sosta, salvo che presso il luogo di culto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del rito funebre religioso;
   c) il trasporto della salma dal luogo di culto al cimitero avviene senza corteo a passo;
   d) il trasporto della salma dal luogo del decesso sino al cimitero è svolto con lo stesso carro funebre;
   e) le condoglianze ai parenti del defunto sono consentite in una struttura per il commiato o all'interno di un luogo di culto o in altro luogo pubblico autorizzato dal Sindaco, salvaguardando l'ordine pubblico e la circolazione stradale.
2. Il trasporto della salma e la connessa cerimonia religiosa e/o civile diversi da quelli rituali disciplinati ai sensi del precedente comma devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco.
3. Il trasporto del cadavere all'interno del cimitero deve avvenire possibilmente con lo stesso carro funebre, salvo diverse disposizioni del Sindaco, ovvero con attrezzature o veicoli comunali.

Articolo 22: TRASPORTO DI SALME DA O VERSO STATI ESTERI

1. Per il trasporto all'estero, o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
14. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.
15. Per il trasporto, nei mesi da aprile a settembre compresi, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
16. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

17. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Articolo 23: TRASPORTO DI OSSA UMANE E DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, previamente autorizzato, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la predetta cassetta di zinco dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Articolo 24: TRASPORTO DEI CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

Articolo 25: TRATTAMENTO E TRASPORTO DI PERSONE MORTE PER MALATTIE INFETTIVE -DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidermica della malattia che ha causato la morte.
3. L'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto nella duplice cassa prevista dall' articolo 26, seguendo le prescrizioni di cui ai commi 1 e 5.
4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall' articolo 22 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ASL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma sia effettuato osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 26: CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER IL TRASPORTO DI SALME

1. Per il trasporto di salma da o per uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, ovvero da Comune a Comune in Italia, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. La cassa di metallo può anche essere esterna a quella di legno.
2. Per il trasporto di feretri, oltre i 100 km, contenenti cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani, esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata

resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell' autorizzazione di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 285/90.

3. Tale sistema è preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive - diffusive, destinate all'inumazione.
4. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
5. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
6. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
7. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm se destinata alla tumulazione e a 20 mm se destinata alla inumazione. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
8. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
9. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
10. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
11. Le pareti laterali della cassa compresa tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
12. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con un mastice idoneo.
13. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate mediante chiodi o viti. La cerchiatura è superflua:
    - qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'articolo 77, comma 3, del D.P.R. n. 285/90 una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas;
    - se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto.
14. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
15. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo 30 del D.P.R. n. 285/90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Articolo 27: USO DELLA SOLA CASSA DI LEGNO

1. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'articolo 31 del D.P.R. n. 285/90, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di

deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno, se destinata alla inumazione o alla cremazione.

Articolo 28: REQUISITI DEI CARRI FUNEBRI

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ASL, che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Articolo 29: RIMESSE DEI CARRI FUNEBRI

1. I carri funebri possono essere ricoverati, anche per brevi periodi di tempo, esclusivamente in apposite rimesse, le quali devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi necessari per la pulizia e la disinfezione degli stessi carri.
2. L'autorizzazione di agibilità delle rimesse è rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previo accertamento circa il rispetto delle eventuali prescrizioni di carattere igienico sanitario disposti dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL.
3. Al termine di ogni trasporto di cadavere il carro funebre deve essere immediatamente e adeguatamente lavato e disinfettato.

Capo V: DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 30: RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Al riscontro diagnostico, oltre i casi in cui è disposto dall'autorità giudiziaria, sono sottoposti, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83:
   a) i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio;
   b) i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici;
   c) i cadaveri delle persone decedute a domicilio, su richiesta del coordinatore sanitario quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o su richiesta del medico curante quanto sussista il dubbio sulle cause di morte.
2. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività sono eseguiti ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 285/90.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. n. 285/90.

Articolo 31: RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio e la loro conservazione sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, e 43 del D.P.R. n. 285/90.

Articolo 32: PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE PER TRAPIANTO TERAPEUTICO

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Articolo 33: AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LACONSERVAZIONE DEL CADAVERE

1. Le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri sono disciplinati dagli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 285/90.

Sezione II: CIMITERO E STRUTTURE CIMITERIALI

Capo I: CIMITERO E RELATIVE DISPOSIZIONI STRUTTURALI

Articolo 34: NORME GENERALI - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di osservazione dei cadaveri, di custodia dei cadaveri e di sepoltura delle salme, nonché degli altri servizi necroscopici e cimiteriali, questo Comune, a norma dell'articolo 337 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, è dotato di un proprio cimitero, soggetto al regime giuridico del demanio pubblico a norma dell'art. 824 del c.c.

2. Del cimitero comunale esistente devono essere conservati presso l'Ufficio Tecnico del Comune e presso il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda sanitaria locale una planimetria d'insieme, comprendente anche le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto di cui all'articolo 338 del R.D. n. 1265/1934, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 in scala 1:500 e le planimetrie di dettaglio per le diverse zone in scala 1:200.

3. Le planimetrie di cui al comma 2, firmate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, sono aggiornate ogni qual volta al cimitero siano apportate modifiche o ampliamenti e debbano essere soggette a parere igienico-sanitario.

4. Copia di dette planimetrie aggiornate sono consegnate, per quanto di rispettiva competenza, all'Ufficio Patrimonio, all'Ufficio dello Stato Civile, all'Ufficio Contratti, al custode del cimitero, o concessionario in caso di servizi esternalizzati, e al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.

5. Il Sindaco o l'Assessore o il Consigliere all'uopo delegato provvede a sovraintendere alla gestione del cimitero e dei relativi servizi nonché alla loro vigilanza, attraverso gli uffici comunali come di seguito indicati:

- l'Ufficio di Stato Civile provvede al rilascio delle autorizzazioni relative alle inumazioni, tumulazioni, cremazioni di cadaveri, dispersioni delle ceneri e ai trasporti funebri;
- l'Ufficio Tecnico Comunale provvede in merito ai lavori di ampliamento del cimitero, di costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere cimiteriali di proprietà comunale; nonché al rilascio dei permessi di costruzione e di manutenzione delle opere cimiteriali private;
- l'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede all'attuazione di tutte le operazioni cimiteriali, come la gestione dei resti mortali, il controllo dell'area cimiteriale assicurandone decoro e fruibilità,direttamente o in concessione;
- l'Ufficio di Polizia Locale provvede all'ordine pubblico, nonché alla vigilanza e alla repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento e alla normativa statale e regionale;

- l'Ufficio Contratti rilascia le concessioni d'uso delle aree cimiteriali, dei loculi e delle cellette delle strutture comunali; inoltre, provvede alla gestione giuridica e catastale dei beni immobili cimiteriali.

6. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL controlla il regolare funzionamento del cimitero dal punto di vista igienico-sanitario e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare servizio.

Articolo 35: ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

1. Il cimitero comunale deve essere isolato dall'abitato da una zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del R.D. n. 1265/1934, entro la quale è assolutamente vietato costruire nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti (vincolo di inedificabilità).

2. La zona di rispetto ha una larghezza costante pari a 200 metri ed è parallela al perimetro esterno del cimitero, anche in caso di ampliamento del cimitero già eseguito alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. La presente norma sostituisce l'art. 24 "*Zona di rispetto cimiteriale*" delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente strumento urbanistico comunale.

4. La riduzione del limite di inedificabilità può essere autorizzata dal Consiglio Comunale, **per dare** esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico di interesse pubblico, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale e nel rispetto delle ragioni igienico - sanitarie (art. 338 del R.D. n. 1265/1934, comma 5).

5. L'art. 1 della legge 30/12/2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), comma 911 prevede che all'interno della zona di rispetto**,** il Consiglio Comunale può dare esecuzione**,** purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale:

a) alle previsioni urbanistiche vigenti negli strumenti urbanistici alla data del 18/06/2002**;**
b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;
c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzarsi, in contiguità ad interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale. Il tutto:
   - purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi o se non adeguati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, quale esistente in fatto;
   - nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004.

Articolo 36: COSTRUZIONE NUOVO CIMITERO EAMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESISTENTE

1. Il progetto per la costruzione di un nuovo cimitero o di ampliamento di quello esistente deve essere approvato dal Consiglio Comunale ed è preceduto da uno studio urbanistico e geologico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.

2. All'approvazione del progetto si provvede conformemente alle vigenti norme in materia previste dalle leggi sanitarie.

3. Il piano regolatore cimiteriale deve prevedere le seguenti distinte aree destinate:

a) per i campi comunali e privati a sistema di inumazione;
b) per i campi comunali per la dispersione delle ceneri;
c) per le strutture comunali a sistema di tumulazione (colombario con loculi per feretri, cellette per le cassette contenenti resti di cadaveri, nicchie per urna cinerarie);
d) per le strutture private a sistema di tumulazione per famiglia o comunità (cappella);
e) per le strutture private a sistema di tumulazione individuale o plurima (sepolcro).

4. Tutte le strutture per la sepoltura non devono avere diretto accesso con l'esterno del cimitero.

5. Il Consiglio Comunale nell'approvare il predetto piano o il suo aggiornamento provvede anche a determinare la superficie complessiva di ciascuna delle predette categorie di campi concedibili ai privati e le rispettive superfici di ciascuna area individuale.

6. I viali interni al cimitero devono essere contraddistinti con appositi numeri progressivi e possono essere denominati con nomi di fiori e piante.

7. Per l'accesso al cimitero nonché alle strutture comunali e private devono essere rispettate le vigenti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

8. Al progetto di costruzione o di ampliamento del cimitero comunale è allegata una relazione tecnico-sanitaria, la quale oltre ad illustrare i criteri per programmare la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, contiene la descrizione:
a) dell'area da utilizzare, della via di accesso e degli spazi di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno;
b) delle costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle per famiglia e per comunità, forno crematorio, eventuale struttura di commiato;
c) servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
d) impianti tecnici ed eventuale alloggio del custode.

9. Gli elaborati tecnici devono rappresentare sia le varie zone del complesso in scala 1:200 e sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici in scala adeguata.

Articolo 37: CONDIZIONI DEL TERRENO

1. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

2. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

3. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Articolo 38: ACQUA POTABILE – SCOLI SUPERFICIALI - MURO DI CINTA

1. Il cimitero è approvvigionato di acqua potabile e di servizi igienici, a disposizione sia del pubblico e sia del personale addetto al cimitero.

2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

3. Il cimitero è dotato lungo l'intero perimetro da un muro di cinta o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Articolo 39: CAMPI DESTINATI ALLE INUMAZIONI

1. La superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se la rotazione è fissata per un periodo di tempo diverso dal decennio, l'area è calcolata in proporzione.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni ordinarie. Si deve tenere anche conto dell'eventualità di eventi straordinari richiedenti un gran numero di inumazioni.
3. Nell'area netta di cui al primo comma non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
   a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione e alla inumazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari e cinerari comuni o di sepolture private;
   b) a strade, viali, piazzali, zone di parcheggio e altri servizi pubblici;
   c) alla costruzione di tutte le strutture, comprese le colombaie comunali e private, adibite ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
   d) a qualsiasi altra finalità diversa da quella di detti campi.

Articolo 40: CAMERA MORTUARIA

1. Il cimitero comunale è dotato di una camera mortuaria per l'eventuale sosta della salma prima della sepoltura, da costruire in prossimità, ove esiste, dell'alloggio del custode e dotata degli arredi necessari per la deposizione dei feretri.
2. Nel caso in cui il cimitero sia sprovvisto, anche temporaneamente, del deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi, durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata un'adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.
3. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente potabile.
4. Le pareti di essa, almeno fino all'altezza di metri 2,00, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.
5. La camera mortuaria deve essere giornalmente sanificata ed ogni qual volta se ne ravveda la necessità o l'opportunità.

Articolo 41: SALA PER AUTOPSIE

1. Il cimitero comunale è dotato di una sala per le autopsie avente i medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.
2. La sala è dotata: di idonea illuminazione, di un impianto VMC, di un tavolo anatomico. Il piano di lavoro del tavolo anatomico è costituito di gres o ceramica o marmo o ardesia o pietra artificiale ben levigata o di metallo, nonché provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

3. La sala autoptica deve essere giornalmente sanificata ed ogni qual volta che si ravveda la necessità, la situazione o l'opportunità

Articolo 42: OSSARIO E CINERARIO COMUNI

1. Il cimitero comunale è dotato di almeno:
   a) un ossario comune ove raccogliere e conservare, in perpetuo ed in forma indistinta, le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni che non siano richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero comunale o nel cimitero di altro Comune ovvero le ossa comunque rinvenute di cui non si conosce l'identità;
   b) un cinerario comune, costituito da un'area nella quale sono disperse, in perpetuo, le ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri delle persone che al momento del decesso erano residenti ovvero sono deceduti nel territorio di questo Comune.

2. L'ossario e il cinerario sono costruiti in modo che il loro accesso sia consentito soltanto agli addetti e che le ossa e le ceneri siano sottratte alla libera vista e disponibilità del pubblico e degli animali.

Articolo 43: COLOMBARI COMUNALI PER LA TUMULAZIONE DI FERETRI, CASSETTE PER RESTI OSSEI E DI URNE CINERARIE

1. AI fine di consentire la tumulazione il cimitero comunale è dotato di uno o più colombari comunali costituiti, anche per distinte tipologie, da loculi destinati alla sepoltura di feretri, da cellette destinate ad accogliere le cassette contenenti resti mortali e nicchie destinate ad accogliere le urne cinerarie. Le cellette e le nicchie devono essere rispettivamente in numero doppio rispetto al numero dei loculi.

2. All'esterno di ciascun loculo, celletta o nicchia devono essere indicati gli estremi – cognome, nome, data di nascita e di morte - del defunto.

3. Nel progettare i nuovi colombari comunali, da utilizzare almeno per un prossimo decennio, occorre che il numero dei loculi, delle cellette e delle nicchie sia rapportato alla rispettiva media annuale del numero degli stessi utilizzati nell'ultimo decennio, tenendo peraltro conto di quanti loculi, cellette e nicchie delle precedenti strutture sono ancora disponibili ovvero andranno a liberarsi per effetto della scadenza delle concessioni in atto.

4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Articolo 44: SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CIMITERO

1. Nel cimitero comunale è assicurato un servizio di custodia durante le ore di apertura al pubblico e comunque straordinariamente in caso di utilizzo delle strutture cimiteriali da parte delle autorità pubbliche.

2. La Giunta Comunale può stabilire che il servizio di custodia sia esternalizzato.

3. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l'autorizzazione per la sepoltura rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'articolo 10. Inoltre, ha in consegna ed aggiorna quotidianamente un apposito registro informatico, la cui copia di backup è salvata ogni giorno sul server dell'Ufficio dello Stato Civile; ove tale registro sia gestito su supporto cartaceo, è tenuto in duplice esemplare, previamente vidimato su ogni pagina dal responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, sul quale giornalmente devono essere debitamente annotati i seguenti dati:

a) le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 10; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero del campo e del cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
b) le predette generalità delle persone i cui cadaveri sono tumulati e le strutture pubbliche o private in cui sono deposti;
c) le predette generalità delle persone i cui cadaveri sono cremati; le strutture in cui le urne contenenti le ceneri sono state deposte o i luoghi ove le ceneri sono state sparse, interne o esterne al cimitero comunale secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco ovvero la persona cui sono state affidate per la loro conservazione o spargimento;
d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito alla originaria inumazione, estumulazione, cremazione o trasporto di cadaveri o di ceneri.

4. Il predetto registro può essere suddiviso in sezioni (quali: inumazioni, tumulazioni, cremazioni, cadaveri anonimi). Lo stesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo.

5. Un esemplare dell'eventuale registro cartaceo è consegnato, alla fine di ogni anno, all'Ufficio dello Stato Civile per essere conservatone dell'archivio comunale, rimanendo l'altro custodito presso l'ufficio del custode in un armadio metallico dotato di serratura; la copia delle cui chiavi è in dotazione al custode e al Responsabile dell'Ufficio di Stato civile.

Capo II: INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 45: CAMPI PER INUMAZIONE

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto e/o al coperto, sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

2. I campi sono contraddistinti sulla planimetria generale con un diverso numero arabo progressivo, che è da riportare anche sul cippo o sulla targa di materiale inalterabile infisso sul posto. Ciascun campo è suddiviso in riquadri.

3. L'utilizzazione delle fosse disponibili è fatta, per ciascun riquadro, iniziando dalla prima fossa ubicata alla sinistra della fila più distante dalla via di accesso allo stesso campo e, proseguendo verso destra, senza soluzione di continuità; e, completata ciascuna fila, si prosegue con la stessa modalità con la fila successiva, sino a completare l'utilizzazione di ciascun riquadro e di ciascun campo.

4. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo o lapide, realizzati con materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, su cui sono riportati un numero progressivo arabo per ciascun campo, il nome e il cognome nonché le date di nascita e di morte del defunto.

5. I cippi e le indicazioni di cui al comma 4, unitamente agli arredi funebri - soltanto il portalampada e il portafiori - a corredo della sepoltura, sono forniti e posti in opera esclusivamente dal Comune.

6. È vietato utilizzare cippi o lapidi diverse da quelle fornite dal Comune o apporre altri manufatti di qualsiasi tipo.

7. Se la disponibilità dei campi di inumazione esistenti lo consente, un intero campo o parte di esso può essere riservato all'inumazione degli appartenenti ad una comunità religiosa diversa da quella cattolica, su istanza scritta del legale rappresentante della stessa comunità.

Articolo 46: CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa per inumazione deve avere: una profondità non inferiore a due metri dal piano di superficie del cimitero; la lunghezza di metri 2,20 nella parte più profonda e la larghezza di metri 0,80. Ciascuna fossa deve distare dall'altra almeno metri 0,50 da ogni suo lato.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. La fossa, dopo che vi sia stato deposto il feretro, è colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
4. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Articolo 47: SEPOLTURA IN CIASCUNA FOSSA

1. In ciascuna fossa è deposto soltanto un feretro, nella cui bara è deposto un solo cadavere. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Soltanto la madre e il suo neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa bara e sepolti nella stessa fossa.
3. E' obbligatorio apporre sul feretro una targhetta metallica di riconoscimento, con l'indicazione del nome e cognome, delle date di nascita e di morte del defunto. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 48: BARE DESTINATE ALLA INUMAZIONE

1. Le bare destinate alle inumazioni devono essere casse di legno o di materiale biodegradabile autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri due.
4. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con idoneo mastice.

Articolo 49: TIPOLOGIE DI TUMULAZIONE

1. La tumulazione consiste nel depositare un feretro in un loculo ovvero una cassetta contenente resti ossei in una celletta ovvero un'urna contente le ceneri rivenienti dalla cremazione della salma in una nicchia.

2. I loculi, le cellette e le nicchie sono vani, ognuno separato dagli altri, facenti parte di strutture realizzate in opere murarie di proprietà del Comune e assegnati in uso con concessione a terzi oppure strutture di proprietà di soggetti privati, persone fisiche o comunità, destinatari di apposite concessioni da parte del Comune.
3. Ciascun cadavere destinato alla tumulazione deve essere racchiuso in duplice cassa, una di legno contenente la salma e la seconda di metallo secondo quanto previsto dall'articolo 26.
4. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targa metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 50: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE STRUTTURE PER TUMULAZIONE

1. Le strutture destinate alle tumulazioni e i rispettivi loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie, anche a più piani sovrapposti, devono essere realizzati in conformità alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali nonché del presente regolamento.
2. Tutti i loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie devono avere uno spazio esterno libero per consentirne il diretto accesso rispettivamente del feretro, della cassetta e dell'urna.
3. Tanto la struttura esterna quanto i loculi, le cellette e le nicchie, sia che vengano costruiti interamente in opera muraria o che siano costruite da elementi prefabbricati, devono rispondere ai requisiti tecnici richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni sismiche.
4. Le pareti perimetrali esterne della struttura e le pareti divisorie verticali e orizzontali dei loculi devono essere realizzate con materiali tali da assicurare l'impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo detta proprietà.
5. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno degli stessi in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
6. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa o tufo e intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì, la chiusura con pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Capo III: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 51: ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Si definiscono "*ordinarie*" le esumazioni dei feretri inumati nelle fosse da effettuare non prima che siano trascorsi 10 anni dalla loro rispettiva sepoltura, e comunque allorché la mineralizzazione delle salme si è del tutto mineralizzata. Sono disposte con provvedimento del Sindaco e/o del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previa verifica del Responsabile dell'esecuzione del contratto e/o della concessione.
2. Le ossa rivenienti dalle esumazioni sono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che gli aventi titolo presentino apposita domanda di raccoglierle nelle cassettine di zinco previste all'articolo 23 al fine di:
   a. deporle in cellette di strutture comunali o private poste all'interno del cimitero;
   b. trasportarle in cimiteri di altri Comuni;
   c. provvedere alla loro cremazione.
3. Le fosse così rese libere devono essere utilizzate soltanto per nuove inumazioni.

4. Si definiscono "*straordinarie*" le esumazioni dei cadaveri inumati nelle fosse che possono essere effettuate prima che sia trascorso il periodo ordinario decennale di rotazione nei seguenti casi:
   a) su ordine dell'autorità giudiziaria, ai fini di indagini nell'interesse della giustizia;
   b) su autorizzazione del Sindaco, al fine di trasportare i feretri in altre sepolture o di cremare i cadaveri, senza la presenza degli operatori sanitari;
5. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
6. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno e possono essere effettuate anche senza la presenza di operatori sanitari.
7. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, è vietato eseguire esumazioni straordinarie:
   a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
   b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
8. L'impiego di sostanze biodegradanti è ammesso esclusivamente dopo il decorso del periodo ordinario di tumulazione (20 anni) o di inumazione (10 anni), durante il quale dovrebbero compiersi i normali processi degradativi del cadavere e solo nel caso di non completa riduzione scheletrica. Non è invece ammesso l'utilizzo di tali sostanze prima del decorso dei suddetti termini ordinari.
9. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma inumata è consentita la reinumazione; in tal caso è consentito addizionare direttamente i resti mortali da reinumare e/o apporre nell'immediato intorno del contenitore particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione; tali sostanze non devono essere tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione è fissato in cinque anni nel caso in cui non si ricorra a sostanze biodegradanti e in due anni nel caso in cui si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti. Analoga previsione è dettata per i cadaveri inconsunti provenienti da estumulazione.

Articolo 52: MINERALIZZAZIONE ABBREVIATA O PROLUNGATA

1. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri inumati è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità, fatto salvo la possibilità d procedere con la cremazione ai sensi di quanto previsto all'articolo precedente.
2. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri il Ministero della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

Articolo 53: ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Si definiscono "*ordinarie*" le estumulazioni di feretri depositati in loculi all'interno di strutture comunali o di comunità eseguite allo scadere della durata della concessione non inferiore ai venti anni sulla base di apposito provvedimento del Sindaco.
2. Qualora i cadaveri estumulati si trovino in condizione di completa mineralizzazione, i resti mortali possono essere immediatamente raccolti in cassette ossario su parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, da tumulare in apposita celletta di una struttura comunale o privata ovvero depositati nell'ossario comune.

3. Qualora i cadaveri estumulati, anche da strutture private[1], non siano completamente mineralizzati, il Sindaco o il dirigente delegato, su conforme parere del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica, ne dispone la ritumulazione, per la quale occorre sia preventivamente pagata la tariffa per il rinnovo della concessione prevista, ovvero la inumazione dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, fatta salva la possibilità di procedere con la cremazione.

3bis. Con riferimento ai cadaveri estumulati, anche provenienti da strutture private e confraternite, la cassa chiusa contenente il defunto deve essere trasportata in uno spazio o ambiente consono, dove sarà svolta la verifica della mineralizzazione nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, del decoro e della pietà verso i defunti ed i loro congiunti. Al termine di tali operazioni, qualora il corpo non si sia decomposto, la cassa sarà riportata nelle strutture di provenienza per essere ritumulata.

4. Per i cadaveri estumulati allo scadere delle concessioni ventennali e che siano successivamente inumati, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
5. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'articolo 82 del D.P.R. n. 285/90.
6. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL.
7. L'autorità sanitaria qualora constati la non perfetta tenuta del feretro, ne può consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
8. Si applicano per le estumulazioni le norme di cui all'articolo 51 riguardanti le esumazioni straordinarie.

Articolo 54: DIVIETO DI RIDUZIONE DI CADAVERE

1. È vietato eseguire sul cadavere tumulato operazioni tendenti a ridurlo entro contenitori di misura inferiore a quello delle cassa all'interno della quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni che possano configurare il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.

Articolo 55: OGGETTI RECUPERABILI

1. Gli oggetti preziosi o i ricordi rinvenuti nella bara o sul cadavere, all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione, devono essere consegnati dal responsabile del servizio di custodia al parente più prossimo presente del defunto, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dal predetto responsabile e dal parente ricevente.
2. Quando la consegna di cui al precedente comma non sia possibile tali oggetti sono trasmessi dal predetto responsabile al Sindaco affinché si provveda allo loro consegna ai parenti.

Articolo 56: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

[1] Come cappelle funerarie delle Confraternite.

1. Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pace-maker, sono identificati e trattati ai sensi del D.P.R. n. 254/2003 e dal d.lgs. n. 152/2006, come previsto dall'art. 14 del R.R. n. 8/2015.
2. Il Comune provvede direttamente per mezzo di apposito inceneritore installato all'interno del cimitero comunale (se presente) o tramite ditta in regola con l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti di cui al Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 allo smaltimento dei rifiuti citati al primo comma.

Articolo 57: MATERIALI RESIDUI

1. I materiali edili e gli oggetti di arte funebre dimessi da sepolture private concesse a tempo determinato possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. I materiali e gli oggetti abbandonati passano nella disponibilità del Comune che può utilizzarli all'interno dello stesso cimitero per migliorie ad altri manufatti ovvero, se in cattivo stato di conservazione ne dispone lo smaltimento addebitandone le spese all'autore dell'abbandono.
3. Il Comune provvede a conservare nel cimitero o in altro luogo le opere di pregio artistico o storico non richieste dai legittimi eredi del defunto o del concessionario.

Capo IV: STRUTTURE PER IL COMMIATO

Articolo 58: STRUTTURE PER IL COMMIATO COMUNALI E PRIVATE

1. Le strutture per il commiato si individuano in:
   a) "*casa funeraria*": struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo di osservazione e dalla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri; e
   b) "*sala del commiato*": struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso.
2. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, devono essere fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo, in ordine di prenotazione.
3. Le strutture per il commiato sono destinate allo svolgimento dei riti per il commiato alla persona defunta da parte dei familiari e di quanti altri intendano partecipare.
4. All'interno del cimitero può essere realizzata una struttura comunale da utilizzare per i riti di commiato, la cui gestione può essere anche esternalizzata nell'ipotesi di concessione dei servizi cimiteriali.
5. Qualora la struttura comunale per il commiato sia gestita direttamente dal Comune, l'autorizzazione per la sua utilizzazione è rilasciata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
6. Le strutture per il commiato di proprietà privata sono realizzate all'esterno del cimitero.
7. Le strutture per il commiato possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme, purché dotate delle strutture e delle dotazioni igienico-sanitarie previste dalle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali (ex art. 15, R.R. n. 8/2015) per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
8. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere realizzate nell'ambito della zona di rispetto cimiteriale o nella periferia del capoluogo di questo Comune.

9. Secondo la circolare n. 152/10790 del 30/07/2015, il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica e/o Responsabile Suap rilascia, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, l'autorizzazione per la gestione di una struttura di commiato di proprietà privata, previo parere favorevole dei competenti servizi dell'ASL.

Articolo 59: REQUISITI DELLE STRUTTURE PER IL COMMIATO

1. Il soggetto privato che intenda attivare una struttura per il commiato di cui all'art. 17 della L. R. n. 34/2008 deve possederei requisiti previsti dall'art. 8 del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015 per la conduzione dell'attività funebre.
2. Le strutture per il commiato possono essere gestite anche da soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre.
3. Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato, prima di essere avviato all'attività, i percorsi formativi obbligatori previsti dall'articolo 17 del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015.
4. Le strutture devono essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
5. Le strutture per il commiato devono possedere:
   a) accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall'esterno per i visitatori;
   b) camera ardente;
   c) disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
   d) locale spogliatoio per il personale;
   e) deposito per il materiale;
   f) servizio igienico per il personale;
   g) servizi igienici, distinti per sesso, per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
   h) eventuale locale per ristoro;
6. Le strutture devono essere dotate di condizionamento ambientale dell'aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:
   a) temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18^{o}C e numero minimo di ricambi d'aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme;
   b) umidità relativa 60%.
7. La dotazione minima impiantistica richiesta è la seguente:
   a) impianto di illuminazione di emergenza;
   b) apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione;
   c) gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione di illuminazione.
8. Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata per accogliere un soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c) del comma 5 e alla lett. b) del comma 7.

Capo V: CREMAZIONE

Articolo 60: TITOLARI DELLA VOLONTA' PER LA CREMAZIONE

1. La cremazione del cadavere di persona in possesso della cittadinanza italiana è subordinata ad apposita autorizzazione,rilasciata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso apposito atto redatto e sottoscritto dal richiedente la cremazione del proprio

cadavere di cui al successivo articolo 62 ovvero mediante una delle seguenti modalità previste dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge 30 marzo 2001, n. 130:

a) la disposizione testamentaria del defunto, salvo che i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, salvo che i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle predette associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto;
d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

2. In caso di cremazione di cittadino straniero deceduto in Italia, i richiedenti, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art. 24 della Legge 31/5/95, n. 218, a condizione di reciprocità.

Articolo 61: REGISTRO DELLA CREMAZIONE DEI RESIDENTI

1. Presso l'Ufficio dello Stato Civile è tenuto, in formato digitale e accessibile tramite specifiche autorizzazioni informatiche che consentano la registrazione anche degli operatori, il "*Registro della cremazione dei residenti*" istituito dall'articolo 11, comma 1, del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015, conforme al modello di cui all'allegato XX, su cui devono essere annotati gli estremi dei residenti in questo Comune che consegnano allo stesso Ufficio i rispettivi distinti atti contenenti la loro volontà secondo cui, alla loro morte, i propri cadaveri siano cremati.

2. L'atto di cui al comma 1, conforme al modello di cui all'allegato XX-1 reso disponibile presso l'Ufficio dello Stato Civile, è redatto, pena la sua inefficacia, secondo le forme prescritte per il testamento olografo di cui all'articolo 602 del codice civile, ossia deve essere scritto *«per intero, datato e sottoscritto di mano»* dal richiedente la cremazione e deve contenere i seguenti dati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, e residenza del richiedente;
b) la richiesta che il proprio cadavere sia cremato;
c) la destinazione delle ceneri;
d) la data (giorno, mese e anno) in cui è sottoscritta;
e) la sottoscrizione per esteso - indicante il nome e il cognome - del richiedente.

3. Il predetto atto deve essere consegnato presso l'Ufficio dello Stato Civile personalmente a cura del richiedente ovvero tramite altra persona cui sia stata affidata specifica delega per la sua consegna. Al distinto atto contenente la delega, sottoscritto dal richiedente, è allegata la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso richiedente.

4. Il dipendente comunale addetto a ricevere il predetto atto provvede, al momento della consegna, ad apporre di sua mano, in calce allo stesso atto, la data di ricevimento nonché la sua qualifica e la sua sottoscrizione; ne annota sul registro di cui al comma 1 i dati di cui alla lettera a) del comma 2,

secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti, nonché la sua data di consegna; e, quindi, lo invia immediatamente per la sua protocollazione al competente ufficio comunale, il quale lo deve restituire all'Ufficio dello Stato Civile nel più breve tempo possibile ai fini della sua scansione informatica e della sua conservazione in un armadio di sicurezza.

5. Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche la destinazione delle proprie ceneri. I dati di cui alla lettera a) del comma 2 da annotare nel Registro di cui al comma 1 sono trasmessi all'Ufficio dello Stato Civile con apposito atto,conforme al modello di cui all'allegato XX-2, redatto e sottoscritto dal legale rappresentante pro-tempore dell'associazione a norma degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/1990, dal quale risultino gli estremi dell'atto di riconoscimento della stessa associazione e dei poteri del legale rappresentante.
6. In qualsiasi momento il soggetto iscritto ha facoltà di richiedere la cancellazione dal predetto registro o la modifica della destinazione delle ceneri, con apposito atto, conforme al modello di cui all'allegato XX-3 reso disponibile presso l'Ufficio dello stato civile. Questo atto se consegnato all'Ufficio dello stato civile personalmente dall'interessato è sottoscritto dallo stesso dinanzi al dipendente comunale addetto alla sua ricezione ovvero, se già sottoscritto e trasmesso per posta o tramite altra persona incarica con specifica delega a tale adempimento, deve essere accompagnato dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso interessato.
7. Il diritto di accesso ai dati contenuti nel predetto registro informatico è consentito, a norma rispettivamente degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006 ovvero dell'articolo 2terdecies del d.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", ai soggetti che ne abbiano titolo attraverso apposita password e limitatamente ai documenti di cui alla relativa istanza.

Articolo 62: AUTORIZZAZIONE CREMAZIONE SALMA

1. L'autorizzazione per la cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di questo Comune:
   a) se l'atto di morte della persona deceduta in questo Comune è stato formato dal predetto Ufficiale dello Stato Civile;
   b) se l'atto di morte della persona deceduta all'estero è stato trascritto, successivamente all'introduzione del cadavere in Italia, nel registro di morte di questo Comune;
   c) nell'ipotesi che la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione di un cadavere sepolto nel cimitero di questo Comune.
2. Presupposto per il rilascio dell'autorizzazione per la cremazione è l'acquisizione del certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
3. A norma dell'art. 10, comma 2, del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015, il medico necroscopo compila, sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di morte ISTAT o nel registro delle cause di morte, di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 285/1990, la certificazione di cui all'art. 37 comma, 1 lett. a.3) attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e preleva dal cadavere campioni di formazioni pilifere. Detti campioni, prelevati per "*strappamento*" con idoneo mezzo (pinza anatomica o garza), sono riposti in busta di carta, su cui sono riportate le generalità del cadavere e del medico necroscopo, data e luogo del decesso, data e luogo di prelievo e conservati in sicurezza, in armadio o locale ben aerato, per un periodo non inferiore a dieci anni, per eventuali indagini disposte dall'autorità giudiziaria. Le procedure relative ai prelievi non si effettuano su cadaveri in fase putrefattiva o rivenienti da esumazione o estumulazione ordinarie. Nella predetta certificazione è chiaramente indicato che il cadavere non è portatore di pace-maker. Nel caso in cui il cadavere sia portatore di *"pace-maker"* questo deve essere rimosso a titolo

oneroso per i richiedenti la cremazione. La rimozione del *"pace-maker"* e attestata da idonea certificazione.

4. L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri compete all'Ufficiale dello Stato Civile.
5. L'autorizzazione alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interramento) dell'urna cineraria e vale anche quale documento di trasporto del cadavere all'impianto di cremazione e, successivamente, dell'urna contenenti le ceneri.

Articolo 63: AUTORIZZAZIONE PER LA CREMAZIONE DEI RESTI MORTALI[2]

1. A seguito di istanza, esente da imposta di bollo, presentata dai soggetti già interessati del rinvenimento di resti mortali derivanti da esumazione o estumulazione ordinaria, ovvero non completamente mineralizzati, possono essere cremati previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio comunale – cimiteriale, senza acquisire la documentazione utile per la cremazione dei cadaveri di cui all'articolo precedente.
2. Qualora sia decorso l'ordinario periodo di inumazione o tumulazione e non vi siano state comunicazioni presentate dai soggetti più prossimi al defunto (es. coniuge) circa la nuova sistemazione dei resti mortali, l'ufficio cimiteriale ovvero il concessionario (qualora il servizio sia esternalizzato) procede alla ricerca dei familiari tramite l'Ufficio Anagrafe, ovvero attraverso altra documentazione in suo possesso (es. allaccio luci votive, comunicazioni cimiteriali, etc) e, ove individuati, diffidare i medesimi a dare sistemazione ai resti, a propria cura e spese.
3. Nel caso in cui i familiari siano irreperibili, l'ufficio cimiteriale provvederà a darne informazione mediante pubblica affissione all'interno del cimitero, nei luoghi di culto, nella homepage del sito web del Comune, nonché all'interno dei mezzi di informazione social.
4. Decorsi sessanta giorni dalla data di avvenuta affissione si procederà alla cremazione dei resti mortale, le cui ceneri dovranno essere custodite e non potranno essere disperse. Agli oneri derivanti dalla cremazione, in caso di irreperibilità dei familiari, provvederà il Comune, fatta salva la possibilità di rivalersi sugli eredi in un momento successivo nel caso in cui questi vengano rintracciati.

Articolo 64: VERBALE DI CREMAZIONE - CARATTERISTICHE, CONTENUTO, CONSEGNA, SEPOLTURA E TRASPORTO DELL'URNA CINERARIA

1. La cremazione è eseguita, in strutture e da personale appositamente autorizzati dalle competenti autorità, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Il verbale di cremazione, conforme al modello di cui all'allegato XX-5, redatto dal relativo responsabile deve riportare anche la destinazione finale dell'urna contenente le ceneri. Detto verbale è redatto in quattro esemplari: uno rimane agli atti della struttura ove è effettuata la cremazione, il secondo è consegnato a chi effettua il trasporto dell'urna, il terzo è consegnato al responsabile del cimitero presso cui è conservata l'urna o alla persona che riceve l'urna, il quarto è consegnato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che ha autorizzato la cremazione.
3. Le urne cinerarie, le cui dimensioni devono essere tali da poterle riporre nelle apposite nicchie di cui all'articolo 82, devono essere realizzate in metallo o in marmo o in terra cotta o in altro materiale che garantisca nel tempo la conservazione delle ceneri.
4. Sull'esterno di ciascuna urna, contenente le ceneri di un solo defunto, è apposta una targhetta metallica su cui sono riportati i seguenti suoi dati: cognome e nome, le date di nascita e di morte.

[2] Introdotto dalla legge n. 182/2025, novellando la legge n. 130/2001.

5. La conservazione delle urne può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
6. Il predetto verbale è redatto in quattro esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio di cremazione, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile del Comune, il quarto esemplare deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui sono custodite le ceneri.
7. È consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in unico tumulo, sia o meno presente un feretro, purché all'esterno del tumulo siano riportati il cognome e il nome nonché le date di nascita e di morte delle persone i cui resti o ceneri sono contenuti.
8. L'interramento avviene in una apposita area comunale, da individuare nella planimetria generale.
9. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme e dei cadaveri, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
10. In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in un Comune diverso da questo in cui è avvenuto il decesso, è consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere e il successivo trasporto delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.

Articolo 65: TITOLARI DELLA VOLONTA' PER L'AFFIDAMENTO, AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO EREGISTRO DEGLI AFFIDATARI DELLE CENERI

1. La scelta dell'unico affidatario delle ceneri è fatta dal defunto o dai suoi familiari che la esprimono con le stesse modalità previste dalle disposizioni per la cremazione di cui agli articoli 61 e 62.
2. L'Ufficiale dello stato civile è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri delle persone decedute in questo Comune.
3. L'autorizzazione all'affidamento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune è comunicata all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e del Comune ove saranno custodite o disperse le ceneri, se diversi da questo Comune.
4. Nell'autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato XX-4, è indicata la persona che la richiede, il titolo che legittima la richiesta, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale o edificio non custodito.
5. Per le ceneri custodite o disperse nel territorio di questo Comune, l'Ufficiale dello Stato Civile annota in un apposito registro, da tenere in formato digitale e accessibile tramite specifiche autorizzazioni informatiche che consentano la registrazione anche degli operatori, conforme al modello di cui all'allegato XX-6, i seguenti dati:
   a) cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto cremato;
   b) cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza dell'affidatario dell'urna;
   c) il luogo sito nel territorio di questo Comune in cui è conservata l'urna cineraria;
   d) le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
   e) la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri;
   f) le eventuali successive modificazioni.
6. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza all'interno di questo Comune o in altro Comune, è obbligato a informare per iscritto e con preavviso di 15 giorni, l'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune e, se diversi da

quest'ultimo, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini del l'aggiornamento del registro di custodia.

7. In caso di trasferimento dell'affidatario da questo Comune in un Comune di altra Regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. Qualora la Regione nel cui territorio dovrebbe essere trasferita l'urna fosse priva di una normativa regionale in materia di conservazione e affidamento delle ceneri, l'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune dispone che l'urna sia destinata, a cura e spese dell'affidatario, al cimitero del Comune ove era residente il defunto, se diverso da questo Comune, dandone debita informazione.
8. In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, l'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune, ove sono presenti le ceneri, ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate nell'apposito campo o inserite in apposita nicchia o depositate nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto, se diverso da questo Comune.

Articolo 66: DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune è competente a rilasciare l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri delle persone decedute:
   a) in questo Comune, anche se la dispersione debba avvenire in altro Comune;
   b) in altra Regione, allorché la dispersione debba avvenire nel territorio di questo Comune.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
3. Nel cimitero comunale la dispersione avviene nelle apposite aree previamente individuate nella planimetria generale approvata dal Consiglio Comunale.
4. All'interno del cimitero comunale è consentita la dispersione delle ceneri soltanto delle persone che al momento del decesso erano residenti in questo Comune ovvero di quanti sono deceduti nel territorio di questo Comune.
5. La dispersione delle ceneri è consentita, altresì, in mare, nei laghi e nei fiumi, esclusi i loro tratti comunque occupati da natanti e in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione.
   La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e in edifici o altri luoghi chiusi.
6. La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.
7. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.
8. In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo e acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato civile. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.
9. Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
10. Qualora in questo Comune debba avvenire la dispersione delle ceneri di una persona non residente al momento del decesso in questo Comune e deceduta in altro Comune, i soggetti deputati alla

dispersione devono comunicare, con almeno dieci giorni di preavviso, all'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune: luogo, data e modalità di dispersione delle sue ceneri. Questo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.

Sezione III: CONCESSIONI CIMITERIALI PER STRUTTURE PRIVATE

Capo I: SALME DA SEPPELLIRE NEL CIMITERO COMUNALE

Articolo 67: SOGGETTI LE CUI SALME, RESTI E CENERI POSSONO AVERE SEPOLTURA NEL CIMITERO DI QUESTO COMUNE. RELATIVE TARIFFE.

1. Nelle aree comunali adibite all'inumazione, nelle strutture comunali e private adibite alla tumulazione di feretri, di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie nonché nell'ossario e nel cinerario comuni, esistenti nel cimitero comunale, possono avere sepoltura o dispersione, quando non sia richiesta una diversa sepoltura, esclusivamente:
   a) le persone aventi, al momento del decesso, la residenza in questo Comune, anche se il decesso è avvenuto fuori dal suo territorio;
   b) le salme delle persone decedute in questo Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
   c) le persone, ovunque siano nate e residenti, che abbiano la qualità di ascendenti o discendenti in linea retta di un concessionario fondatore di una cappella di famiglia, di un sepolcro o campo di inumazione privato, nonché le persone legate da un rapporto matrimoniale o di unione civile, purché non separate legalmente o divorziate alla data del loro decesso, con il concessionario fondatore ovvero con uno dei suoi ascendenti o discendenti in linea retta;
   d) le persone, ovunque siano nate, che, al momento del decesso ovunque avvenuto, risultino residenti in questo Comune e abbiano titolo alla tumulazione in una cappella di comunità con sede legale in questo Comune a cui siano iscritte da almeno un anno antecedente al decesso;
   e) i nati morti e i prodotti del concepimento delle donne aventi diritto, al momento del concepimento, ad avere sepoltura nel cimitero di questo Comune;
   f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
   g) le parti anatomiche riconoscibili amputate dal corpo di persone viventi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 254/2003.

2. La dispersione delle ceneri nelle aree del cimitero comunale destinate a tale scopo è riservata ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 1.

3. Oltre alle sepolture di cui al comma 1, possono avere sepoltura o dispersione in un'area o struttura comunale di cui ai commi 1 e 2 rispettivamente i cadaveri o i resti o le ceneri delle persone, ovunque siano nate o decedute, purché:
   a) almeno uno dei genitori sia nato in questo Comune;
   b) almeno uno dei genitori sia residente in questo Comune alla data del decesso della persona la cui salma sia da inumare o tumulare;

4. La sepoltura della salma o dei suoi resti nei casi di cui al comma 1 nei campi di inumazione ovvero in una struttura per tumulazione comunale o privata ovvero il conferimento nell'ossario o nel cinerario comuni può essere richiesta per iscritto, secondo il seguente ordine di priorità:
   a) dal coniuge (persona legata da rapporto matrimoniale o di unione civile) della persona defunta non legalmente separato o divorziato al momento del decesso;
   b) in mancanza del predetto coniuge, da un ascendente o discendente in linea retta della persona defunta secondo l'ordine numericamente decrescente del grado di parentela determinato ai sensi del codice civile;

c) in mancanza del predetto coniuge e dei parenti in linea retta, dai parenti in linea collaterale con la persona defunta secondo l'ordine numericamente decrescente del di parentela determinato ai sensi del codice civile;
d) se la persona defunta era legalmente coniugata (sulla base di un rapporto matrimoniale o di unione civile) al momento del decesso, in mancanza del coniuge e dei parenti in linea retta e collaterale, da un affine, secondo l'ordine numericamente decrescente del grado di parentela determinato ai sensi del codice civile;
e) in mancanza del coniuge non legalmente separato o divorziato e di parenti e di affini, da un convivente della persona defunta, il cui stato di convivenza al momento del decesso risulti dallo stato di famiglia o sia attestato con dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

5. Per le persone decedute di cui al comma 1 se non è presentata domanda di sepoltura da parte di alcuno dei soggetti di cui al comma 4, l'Ufficiale di Stato Civile provvede d'ufficio alla tumulazione in una struttura comunale o privata nella quale aveva titolo alla sepoltura o alla inumazione; nonché, dopo il prescritto periodo, se risulterà avvenuta la mineralizzazione della salma l'Ufficiale di Stato Civile provvede all'estumulazione o all'esumazione e al deposito dei resti nell'ossario comune. Le spese, comprese la tariffa per le relative operazioni di sepoltura, di estumulazione ed esumazione, sono addebitate, in regime di solidarietà, ai parenti del defunto.

6. L'Ufficiale dello Stato Civile provvede d'ufficio al deposito dei resti mortali nell'ossario comune o delle ceneri nel cinerario comune anche qualora, alla scadenza della concessione del loculo ove è stato tumulato il feretro o della cassetta contenente i resti mortali o dell'urna cineraria di una struttura comunale, nessuno dei parenti provvede, ove previsto, al rinnovo della concessione ovvero alla destinazione successiva dei resti o delle ceneri. Le relative spese, comprese quelle delle operazioni di estumulazione, sono addebitate, in regime di solidarietà, ai parenti del defunto.

Capo II: CONCESSIONI D'USO DI AREE CIMITERIALI PER STRUTTURE PRIVATE DESTINATE AD INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 68: CONCESSIONE PER STRUTTURE PER TUMULAZIONE E CAMPI DI INUMAZIONE PRIVATI

1. Su apposite aree cimiteriali individuate nel piano regolatore cimiteriale possono essere realizzate, previa concessione del relativo diritto di sepolcro, le seguenti strutture private:
a) cappelle di famiglia o di comunità, da utilizzare per le tumulazioni;
b) sepolcri, costituiti da uno o più loculi nonché da cellette ossario e da nicchie cinerarie, a piani sovrapposti, aventi tutti l'accesso diretto all'esterno della stessa struttura, da utilizzare per le tumulazioni;
c) un campo da utilizzare per l'inumazione.

2. Con concessione amministrativa il Comune attribuisce ad una persona fisica (concessionario fondatore) o ad una associazione di persone (comunità) il diritto alla sepoltura comprendente i seguenti diritti:
a) lo ***jussepulchri***, ossia il diritto di usare una porzione di terreno cimiteriale (area), di proprietà comunale soggetta al regime giuridico dei beni demaniali ai sensi degli articoli 823 e 824, comma 2, del codice civile, diritto soggettivo di natura reale nei confronti dei terzi nonché di natura personale e patrimoniale, assimilato al diritto di superficie disciplinato dagli articoli 952 e 953 del codice civile, destinato:

a.1.) all'edificazione e al mantenimento di una struttura privata (cappella di famiglia o di comunità, sepolcro) stabilmente infissa nel terreno per la tumulazione di feretri, di cassette ossarie e urne cinerarie rispettivamente nei loculi e nelle rispettive cellette o nicchie;
a.2.) alla realizzazione e mantenimento di un campo di inumazione privato.

b) lo ***jussepeliendi***, ossia il diritto di tumulare i feretri, le cassette ossarie e le urne cinerarie rispettivamente nei loculi, nelle cellette e nelle nicchie delle predette strutture ovvero il diritto di inumare nel campo di inumazione privato i feretri delle persone appartenenti alla comunità concessionaria, l'appartenenza alla quale sia comprovata dagli atti della stessa comunità.

3. È vietato concedere aree per realizzare strutture per la tumulazione o campi per l'inumazione a persone o soggetti giuridici che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

4. I soggetti legittimati a ottenere la concessione del diritto di sepolcro per una cappella di famiglia o di comunità o di un sepolcro privato ovvero di un campo di inumazione privato, la durata della stessa concessione e l'individuazione delle persone che possono essere sepolte rispettivamente in dette strutture o campi sono previsti nei successivi articoli 73, 74 e 75.

5. Le concessioni per l'uso delle aree destinate alla costruzione delle predette strutture sepolcrali e ai campi di inumazione privati sono a tempo determinato, per la rispettiva durata prevista dall'articolo 74 decorrente dalla data della concessione rilasciata da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

6. Ai fini del rilascio delle concessioni per l'uso delle predette aree cimiteriali il Responsabile del settore competente pubblica, all'Albo Pretorio online e all'Albo del cimitero per trenta giorni consecutivi, apposito avviso pubblico con cui sono resi noti: il numero, le caratteristiche e l'uso delle aree disponibili da assegnare; i requisiti soggettivi necessari per ottenere la concessione; i criteri di assegnazione, il termine e le modalità per presentare le istanze; gli estremi dell'avviso pubblico. All'avviso pubblico è allegato il modello dell'istanza. Le istanze devono pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune indicata nell'avviso, pena l'inammissibilità. Tutte le istanze eventualmente presentate prima della pubblicazione dell'avviso sono da ritenersi inefficaci di diritto.

7. Le concessioni, redatte digitalmente e memorizzate in apposita banca dati informatica, annotate in distinti registri secondo le diverse tipologie di aree concesse, sono rilasciate dal Responsabile di settore competente rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle rispettive istanze e sino ad esaurimento delle aree rispettivamente disponibili a norma del predetto avviso pubblico, previo accertamento del versamento della relativa tariffa e del rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia. Nella concessione, contraddistinta con il numero progressivo di adozione per ciascuna tipologia di struttura sepolcrale e per ciascun anno e con la data, sono riportati: i dati identificativi dell'area e del relativo uso, i dati identificati e la residenza del concessionario fondatore, l'eventuale concordata suddivisione di utilizzazione dei loculi, delle cellette e delle nicchie nel caso di concessionari fondatori plurimi, il termine di validità della concessione, gli obblighi di manutenzione afferenti la cappella, il richiamo degli articoli del presente regolamento attinenti alle cause che possono determinare la revoca e la decadenza della concessione, il rinvio espresso alle fonti di diritto nazionali e comunali in materia di polizia mortuaria.

8. La concessione non è soggetta all'IVA ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 417/91 convertito con modificazioni dalla legge n. 66/92, mentre è soggetta all'imposta di registro, come previsto dall'articolo 5, punto 2) della Tariffa, parte prima allegato A) al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

9. Il Responsabile del procedimento notifica tempestivamente la concessione al concessionario fondatore per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, se l'interessato ne abbia fatto apposita richiesta scritta, tramite posta elettronica certificata con firma digitale certificata, qualificata o avanzata. L'interessato può chiedere che la concessione venga effettuata a persona munita di apposita delega, la cui sottoscrizione è autenticata a norma di legge dal

dipendente comunale addetto a riceverla o, se spedita per posta, deve essere accompagnata da copia del documento di identità del concessionario e del delegato al ritiro. Il delegato dovrà provvedere al ritiro entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della notifica, pena la decadenza della concessione. Se l'interessato ha richiesto per iscritto che la concessione gli sia consegnata personalmente o tramite persona all'uopo munita di apposita delega, la cui sottoscrizione deve essere autenticata a norma di legge o apposta dinanzi al dipendente comunale addetto a riceverla o, se spedita per posta, accompagnata dalla copia del documento di identità del concessionario e del delegato al ritiro. Il delegato dovrà provvedere al ritiro entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della notifica, pena la decadenza.

10. Compete al Responsabile del relativo procedimento rilasciare le autorizzazioni per le tumulazioni in una struttura privata e per le inumazioni in campo di inumazione privato, previo accertamento della sussistenza dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari.

11. La concessione delle strutture sepolcrali e dei campi di inumazione di cui al comma 1 è rinnovabile, per la durata e la tariffa vigenti al momento del rinnovo, a condizione che il concessionario (persona fisica o comunità) o, in caso di avvenuta morte del concessionario fondatore, altra persona titolare del diritto di sepolcro per successione *mortis causa* presenti al Comune apposita istanza di rinnovo entro tre mesi antecedenti la sua scadenza, pena la decadenza di diritto della stessa concessione. Scaduta la concessione originaria senza che sia stata presentata istanza di rinnovo, il Comune notifica al concessionario fondatore o, se deceduto, ad almeno uno dei suoi eredi apposito invito rivolto a tutti gli aventi titolo allo *jussepeliendi*; la predetta notifica può essere sostituita dalla pubblicazione per trenta giorni consecutivi del citato avviso all'Albo Pretorio online e all'Albo cimiteriale nonché dall'affissione presso la struttura o presso il campo degli interessati, a presentare l'istanza per un eventuale rinnovo della stessa concessione entro il perentorio termine di tre mesi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, pena la decadenza di diritto della concessione. Nel caso sia dichiarata la decadenza dalla concessione il Comune provvede a estumulare o esumare le salme e i resti eventualmente tumulati/inumati nella struttura o campo di inumazione, disponendone la definitiva destinazione dei cadaveri mineralizzati nei campi di inumazione comuni ovvero nell'ossario o cinerario comune.

12. In caso di avvenuto rinnovo della concessione originaria intestata soltanto ad una persona fisica, gli appartenenti alla famiglia del concessionario fondatore (di cui al comma 11) rimangono titolari dello *jussepeliendi*.

13. Qualora la concessione delle predette strutture ovvero di un campo di inumazione privati non sia stata rinnovata ovvero in mancanza di tutti titolari dello *iussepeliendi*, il Comune acquista di diritto la proprietà a titolo gratuito delle predette strutture sepolcrali ai sensi dell'articolo 953 del codice civile al fine di riutilizzarla concedendola a terzi ovvero per demolirla e assegnare in concessione la relativa area ad altro concessionario ovvero per utilizzare l'area per un altro servizio cimiteriale. Il Responsabile del settore competente, dichiarata la decadenza dalla concessione, pubblica un apposito avviso, da pubblicare per trenta giorni all'Albo Pretorio on-line e all'Albo del cimitero nonché da affiggere sulla struttura sepolcrale interessata, con cui si invitano, nell'ipotesi di mancato rinnovo della concessione, il concessionario fondatore e se deceduto gli eventuali suoi eredi ovvero il legale rappresentante della comunità, a provvedere entro un termine non inferiore a sei mesi decorrenti dalla data di ultimazione della pubblicazione del predetto avviso: all'estumulazione delle salme e dei resti delle persone tumulati nelle predette strutture sepolcrali private nonché alla loro demolizione ovvero all'esumazione dei feretri e dei resti inumati nel campo di inumazione privato; allo smaltimento dei residui materiali a norma di legge; e avvertendo che nel caso che il predetto termine trascorra inutilmente, a tali adempimenti provvederà lo stesso Comune addebitando loro le spese. Se alcune salme tumulate o inumate non si sono ancora mineralizzate il termine da concedere ai concessionari o ai loro aventi titolo per eseguire i predetti adempimenti può essere prorogato per un periodo congruo perché si compia la completa mineralizzazione.

14. Nell'ipotesi in cui il concessionario o i suoi eredi siano irreperibili le comunicazioni agli stessi previste nel presente regolamento si hanno per notificate con la loro affissione per trenta giorni consecutivi presso la struttura o il campo per inumazione degli interessati, all'Albo Pretorio online e all'Albo cimiteriale.

15. Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità civile per danni verso il concessionario in caso di alterazioni o danni che siano arrecati alla struttura al campo per inumazione ad opera di terzi nonché per causa fortuita o di forza maggiore.

16. Il rapporto concessorio del diritto di sepolcro è sottoposto alla disciplina di cui al D.P.R. n. 285/1990 e alle norme regolamentari adottate dal questo Comune anche se diverse da quelle esistenti alla data del rilascio della concessione, riguardanti vicende e situazioni non ancora verificatesi o i cui effetti non si siano ancora definitivamente consolidati, salva la tutela del legittimo affidamento.

Articolo 69: DIVIETO DI SPECULAZIONE

1. Non possono essere rilasciate concessioni di aree cimiteriali destinate alla costruzione di strutture sepolcrali o a campi di inumazione privati ovvero concessioni di tumuli o cellette o nicchie nelle strutture comunali a persone o ad associazioni o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

2. E' vietato al concessionario, persona fisica o comunità, di un'area cimiteriale destinata a inumazione privata o alla costruzione di una struttura sepolcrale privata nonché ai rispettivi eredi o associati, vendere o affittare o dare in uso, anche di fatto, seppure a titolo gratuito, anche a tempo determinato, l'area ovvero l'intera struttura o il campo di inumazione privato o parti di esso, pena la decadenza di diritto dalla concessione dell'area e/o del diritto d'uso della struttura e l'inefficacia di diritto nei riguardi del Comune dell'atto di compravendita, di affitto o d'uso.

3. Il concessionario o i suoi eredi nonché i parenti più prossimi del defunto, in caso di violazione del divieto di cui al comma 2, sono tenuti in solido a corrispondere al Comune una tariffa pari a quella vigente alla data dell'irregolare tumulazione o inumazione e a trasferire a loro cura e spese i feretri, le cassette ossario e le urne cinerarie in strutture di sepoltura comunali, pagando la tariffa vigente per quest'ultima sepoltura.

4. È assolutamente vietato, pena la decadenza di diritto dalla relativa concessione e dal diritto di sepoltura, il trasferimento o l'uso a titolo oneroso o gratuito, anche a tempo determinato, di fatto o per atto *"inter vivos"* o "*mortis causa*" a soggetti non aventi titolo a norma del presente regolamento, anche per una parte:

a) delle aree destinate a campi privati di inumazione;
b) delle aree destinate alla costruzione di strutture private di tumulazione.

Articolo 70: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLA CAUZIONE

1. La Giunta Comunale determina le tariffe per il rilascio delle concessioni inerenti: le aree da destinare ad inumazione privata o per edificare una struttura privata di tumulazione; le inumazioni nei campi comunali; i loculi, le cellette e le nicchie in colombaie comunali. Le tariffe devono essere aggiornate o confermate annualmente con apposita deliberazione di giunta adottata prima dell'approvazione del bilancio di previsione triennale da parte del Consiglio Comunale.

2. Nel determinare le tariffe di concessione dovranno essere previste le spese e i costi di estumulazione che il Comune dovrà sostenere alla scadenza della concessione.

3. Per ciascuna concessione di area destinata per la costruzione di una struttura privata a sistema di tumulazione è dovuta al Comune una cauzione, in denaro o con polizza fideiussoria, di importo pari alla metà della predetta tariffa a garanzia dell'esatta esecuzione delle opere e per risarcire eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, da restituire, con decreto del Responsabile

dell'Ufficio Tecnico Comunale, dopo apposito sopralluogo da cui si evinca che l'opera è stata realizzata in modo conforme al progetto allegato alla concessione ed entro il prescritto termine e senza danni alle strutture cimiteriali comunali o private.

4. La Giunta Comunale determina, a norma del regolamento per l'erogazione di contributi e sovvenzioni di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990, le esenzioni per le inumazioni nei campi comunali o per le tumulazioni nelle strutture comunali dei feretri di persone non abbienti, su relazione della Responsabile dei Servizi Sociali.

Capo III: CONCESSIONE D'USO DI FOSSE, LOCULI, CELLETTE E NICCHIE

Articolo 71: CONCESSIONI PER INUMAZIONE IN CAMPI COMUNALI

1. L'uso di ciascuna fossa dei campi comunali di inumazione è concesso, per la **durata di dieci anni**, soltanto ad avvenuto decesso della persona cui è destinata ed è assegnata secondo l'ordine progressivo dei campi e del numero delle fosse disponibili in ciascun campo. Tale concessione non è trasferibile ad altri a qualunque titolo.
2. Sulle predette fosse non è consentito, al di fuori del cippo messo a disposizione dal Comune, realizzare opere o manufatti di alcun tipo da parte del concessionario.

Articolo 72: CONCESSIONE PER LOCULO, CELLETTA E NICCHIAIN STRUTTURE COMUNALI. OPERAZIONI PREVISTE ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEL LOCULO

1. La concessione per l'uso di loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie nelle strutture comunali è rilasciata, su apposita istanza scritta presentata da persone maggiorenni residenti anagraficamente in questo Comune, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previa autocertificazione dell'istante sul possesso dei requisiti soggettivi del defunto per potere avere sepoltura nel cimitero di questo Comune, nonché sull'assenza di titolarità o diritto di sepoltura in altro loculo o tumulo comunale e previo versamento della prescritta tariffa.
2. La concessione del loculo, sino al limite delle disponibilità, è rilasciata esclusivamente dopo il decesso della persona il cui cadavere è da tumulare ovvero al momento del possesso dell'autorizzazione al trasferimento del cadavere in questo Comune per le persone decedute o sepolte originariamente in altri Comuni.
3. La concessione della celletta o della nicchia è rilasciata dopo che sia stata autorizzata rispettivamente l'esumazione o l'estumulazione o la cremazione.
4. L'assegnazione dei loculi, delle cellette e delle nicchie avverrà per linee orizzontali iniziando da quelle più basse, e per ciascuna linea da sinistra verso destra. In ogni facciata da utilizzare per le tumulazioni devono essere riservate, su istanza degli interessati, nella prima e/o seconda fila verso il basso, almeno sei loculi e altrettante cellette e nicchie per i feretri o per le urne delle persone decedute nella cui famiglia vi sono parenti e/o affini entro il secondo grado portatori di disabilità motoria grave (non deambulanti) riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni legislative.
5. Le concessioni dei loculi per la tumulazione di feretri hanno la **durata di venti anni** decorrenti dalla data di decesso della persona sepolta e possono essere rinnovate, soltanto per una volta e per la stessa durata, previo pagamento della tariffa vigente alla data del rinnovo. Le concessioni delle cellette per le cassette contenenti i resti mortali e delle nicchie per le urne cinerarie hanno una

durata di trent'anni decorrenti dalla data della concessione e possono essere rinnovate per una sola volta.

6. Qualora, in occasione della estumulazione alla scadenza della concessione del loculo (venti anni), il cadavere non si fosse mineralizzato del tutto:

d) l'uso dello stesso loculo potrà essere prorogato, su richiesta dei familiari e/o degli eredi, soltanto per ulteriori dieci anni, corrispondendo una tariffa pari al cinquanta per cento di quella stabilita per la concessione originaria, senza apporre alcuna apertura sul feretro;

e) su richiesta dei familiari e/o degli eredi, il feretro può essere destinato a cremazione, senza apporre alcuna apertura sul feretro;

f) in caso di indisponibilità di loculi o in tutti gli altri casi, sentiti i familiari e/o gli eredi, il feretro è destinato alla inumazione, previa disponibilità di posti nel campo e corresponsione della tariffa di concessione, e previa realizzazione di adeguata apertura nel feretro finalizzata alla ripresa del processo di mineralizzazione.

7. Qualora gli eredi non provvedano entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di durata della concessione del loculo o della celletta o della nicchia, il Comune provvederà, previo avviso da affiggere, avente tutti gli effetti di notifica, presso la struttura e da pubblicare all'albo del cimitero e all'albo pretorio on-line, a disporre l'estumulazione del feretro o della cassetta o dell'urna e il trasferimento del loro contenuto nell'ossario comune o nel cinerario comune ovvero l'inumazione nei campi comunali nel caso che la salma non si sia completamente mineralizzata, con spese addebitate in solido agli eredi. È fatta salva la diversa disposizione degli aventi causa.

8. Nell'atto di concessione devono essere riportati gli elementi essenziali identificanti il concessionario, il defunto e il loculo o la celletta o la nicchia ospitante, l'importo della tariffa pagata, nonché le principali condizioni della concessione, tra cui la piena accettazione delle disposizioni del presente regolamento, e dell'uso relativo. Le spese e i tributi inerenti e conseguenti la concessione sono a totale carico del concessionario o di chi richiede la tumulazione.

9. Nel caso di rinuncia alla concessione del loculo o della celletta o della nicchia non è dovuto dal Comune il rimborso della tariffa corrisposta ed eventuali spese sostenute per la lapide.

10. Alle concessioni di loculi, di celletta e di nicchie si applica il regime di manutenzione di cui all'articolo 77; in caso di gravi inadempienze, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali potrà, con motivato provvedimento, revocare la concessione e l'Ufficiale dello Stato Civile ordinare la estumulazione del feretro senza restituzione della tariffa versata o di parte di essa e disporre la inumazione in campi comuni o il deposito dei resti nell'ossario comune o la dispersione delle ceneri nel cinerario comune; il manufatto potrà essere destinato ad altra concessione.

11. La concessione di loculi, di cellette e di nicchie comprendono la fornitura soltanto del marmo di chiusura degli stessi.

12. Su istanza del primo concessionario può essere concessa la collocazione di due cassette ossario o urne cinerarie nella stessa celletta o nicchia purché risultino capienti, previo pagamento delle rispettive duplici tariffe.

13. Per le iscrizioni sulle lapidi dei nomi si applica quanto previsto dall'articolo 94, ivi compresa la possibilità di apposizione di una foto del defunto.

14. Il concessionario del loculo o della celletta o della nicchia ha l'obbligo, al pari degli aventi causa, di rispettare tutte le vigenti norme di legge e di regolamenti statali, regionali e del presente Regolamento, nonché tutte le loro successive modificazioni ed integrazioni.

15. Il Comune è esonerato da responsabilità verso il concessionario in caso di alterazioni o danni che siano arrecati alla struttura ad opera di terzi, per causa fortuita o di forza maggiore.

Capo IV: CONCESSIONI DI AREE PER STRUTTURE E CAMPI PRIVATI

Articolo 73: CONCESSIONE DI AREA PER SEPOLCRO PRIVATO

1. Il Comune può destinare zone del cimitero le cui aree, predeterminate nelle superfici, siano destinate per la costruzione di sepolcri privati destinati alla tumulazione previsti nell'articolo 68, comma 1.
2. Il sepolcro privato a sistema di tumulazione, costituito da almeno tre loculi nonché da un corrispondente numero di cellette e di nicchie, a piani sovrapposti in conformità alle dimensioni previste dal piano cimiteriale, è concesso per la durata di cinquanta anni, soltanto per la sepoltura del concessionario fondatore e dei suoi discendenti in linea retta nonché dei loro coniugi non legalmente separati al momento del decesso dal vincolo del matrimonio civile o religioso o dell'unione civile, salvo le eventuali esclusioni previste nell'atto di concessione originaria.
3. Un'area può essere concessa per la costruzione di un monumento funebre o di un sepolcro in cui tumulare un solo feretro, a condizione che la Giunta Comunale con apposita deliberazione dia atto che la persona defunta abbia in vita onorato con la propria attività sociale o culturale il Comune di Ostuni.
4. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 68, 69 e 70.

Articolo74: CONCESSIONE PER CAPPELLA DI FAMIGLIA O DI COMUNITÀ O PER UN CAMPO DI INUMAZIONE PRIVATO

1. L'uso dell'area per la costruzione di una cappella di famiglia o di comunità è concesso, per la durata di cinquanta anni salvo il rinnovo per un uguale periodo di tempo, a persona fisica o ad associazione di persone.
2. Possono ottenere, previa apposita istanza scritta conforme al modello predisposto dal Comune, la concessione per l'uso temporaneo di un'area cimiteriale su cui edificare una cappella di famiglia o un sepolcro privato ovvero un campo di inumazione privato le persone maggiorenni residenti in questo Comune da almeno due anni antecedenti la data di pubblicazione dell'apposito avviso pubblico di cui al comma 6 dell'articolo 68 ovvero una cappella di comunità o un campo di inumazione privato le associazioni di persone (quali: congreghe, comunità religiose, cooperative, ecc.) aventi sede legale in questo Comune e regolarmente costituite ai sensi del comma 4.
3. La concessione originaria del diritto di sepolcro per una cappella di famiglia o di un sepolcro privato può essere intestata a uno (concessionario fondatore) ovvero a due o più concessionari fondatori (concessionari fondatori plurimi) sulla base di una loro anche distinta istanza, con cui possono di comune accordo stabilire la suddivisione delle rispettive quote di utilizzazione dei loculi, delle cellette e delle nicchie, da riportare nella stessa concessione. Tale accordo deve risultare da una scrittura privata autenticata dal Segretario Comunale o da un dipendente comunale incaricato dal Sindaco o con un atto notarile da prodursi al Comune per il rilascio della nuova concessione riportante la predetta ripartizione.
4. Qualora il predetto accordo non risultasse dalla concessione originaria l'utilizzazione dei loculi, delle cellette e delle nicchie si intende ripartita in quote uguali. Per ciascuno dei concessionari fondatori plurimi si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 relative allo *jussepeliendi* nei limiti delle rispettive quote.
5. L'associazione di persone affinché possa ottenere la concessione di cui ai precedenti commi deve avere i seguenti requisiti:
   a) avere la sede legale in questo Comune;

b) essere stata costituita da almeno due anni tramite atto pubblico civile o ecclesiastico, regolarmente registrato presso l'Agenzia del Territorio;
c) l'atto costitutivo o lo statuto deve prevedere espressamente:
   1) come unico o prevalente scopo societario quello di mutuo soccorso tra i soci;
   2) l'esclusione di qualsiasi scopo di lucro o di speculazione da parte dell'associazione;
   3) che l'adesione degli associati sia consentita soltanto a quanti al momento della stessa adesione siano residenti in questo Comune da almeno due anni.

6. Il concessionario di una cappella di famiglia o di un sepolcro privato non può ottenere nel cimitero di questo Comune la concessione di un'altra area per la costruzione di qualsiasi altra struttura sepolcrale o per un campo di inumazione privato, salvo che contestualmente non rinunci alla precedente concessione e alla relativa tariffa versata assumendo a proprio carico ogni onere e spesa per rimuovere le eventuali opere già eseguite ovvero cederne la proprietà al Comune verso il corrispettivo determinato dall'Ufficio Tecnico comunale.

7. Il Comune è esonerato da responsabilità verso il concessionario in caso di alterazioni o danni che siano arrecati alla struttura ad opera di terzi, per causa fortuita o di forza maggiore.

8. Per le strutture di sepoltura comunali l'utilizzazione dei loculi, delle cellette e delle nicchie avverrà per linee orizzontali iniziando da quelle più basse, e per ciascuna linea da sinistra verso destra. Devono essere riservate almeno un loculo, una celletta e una nicchia nella seconda fila verso la parte bassa da riservare per la tumulazione dei feretri o delle cassette relative alle persone decedute nella cui famiglia vi sono parenti entro il secondo grado portatori di disabilità motoria grave (non deambulanti) a norma delle vigenti disposizioni legislative.

Articolo 75: AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA NELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA O DI COMUNITÀ O NEL SEPOLCRO PRIVATO O NEL CAMPO DI INUMAZIONE

1. Lo *jussepeliendi* ossia il diritto di essere tumulato nei loculi, nelle cellette e nelle nicchie di una cappella di famiglia o di comunità ovvero in un sepolcro privato è concesso da questo Comune unitamente alla concessione dello jussepulchri ossia il diritto di usare l'area su cui costruire e mantenere la stessa struttura sepolcrale; entrambi i predetti diritti sono inalienabili a qualunque titolo sia per atto *"inter vivos"* sia per atto *"mortis causa"*.

2. Nella cappella di famiglia e nel sepolcro provato è consentita la tumulazione delle salme del/i concessionario/i fondatori o successivo/i e delle persone di seguito indicate, purché in vita avessero i relativi requisiti previsti dal precedente articolo 67, su richiesta scritta dei rispettivi coniugi o di un parente ascendente o discendente in linea retta del concessionario, sino alla capienza della struttura:
   a) i parenti ascendenti (genitori) e discendenti (figli, nipoti, pronipoti) in linea retta con il concessionario;
   b) i rispettivi coniugi del concessionario e dei parenti di cui alla precedente lettera a) che alla data del loro decesso fossero ancora legalmente vincolati dal rapporto contrattuale del matrimonio civile o dell'unione civile;
   c) i parenti in linea collaterale (fratelli e nipoti) sino al sesto grado civile del concessionario fondatore nonché i loro rispettivi coniugi, soltanto in mancanza accertata di parenti discendenti in linea retta dello stesso concessionario fondatore;
   d) gli affini (suoceri e cognati/e) del concessionario fino al secondo grado civile;
   e) le persone conviventi anche di fatto con il concessionario o con il suo coniuge o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dello stesso concessionario e/o del suo coniuge, a condizione che la convivenza o la benemerenza sia prevista nella concessione o attestata dal concessionario con una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 assunta al protocollo generale di questo Comune in data antecedente al decesso delle stesse predette persone.

Nella concessione o in un successivo atto formale sottoscritto dal concessionario e assunto al protocollo di questo Comune in data antecedente a quella del loro decesso lo *jussepelendi* può essere espressamente: escluso per alcune delle persone di cui alle precedenti lettere a), b) e c); e, invece, previsto per alcune persone di cui alle precedenti lettere d) ed e).

Lo *jussepeliendi* dei predetti aventi titolo di cui alle predette lettere a), b) e c)continua a sussistere anche nel caso in cui la concessione originaria sia rinnovata su istanza di uno qualsiasi degli stessi aventi titolo.

1. Nel campo di inumazione privato possono essere inumati i feretri delle persone: individuate nel precedente comma 2, nel caso in cui il concessionario sia una persona fisica, al quale è consentito prevedere le esclusioni e le previsioni di cui all'ultimo periodo del comma 2; ovvero, delle persone appartenenti alla comunità in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, la cui appartenenza da almeno due anni risulti dagli atti della comunità.

2. Nella concessione per una cappella di famiglia o sepolcro privato, in conformità alla volontà espressa per iscritto dal concessionario, può essere prevista l'esclusione dal diritto di sepolcro di alcune determinate persone previste nelle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 ovvero l'estensione del diritto di sepolcro a favore di determinate persone.

3. Nelle cappelle di famiglia o di comunità potranno essere autorizzate tumulazioni temporanee di feretri contenenti salme di persone diverse da quelle di cui al precedente comma 2 ovvero alla comunità, la cui durata non superi tre anni e rinnovabili soltanto per ulteriori tre anni, soltanto qualora nelle strutture comunali non vi siano loculi disponibili ovvero qualora sia in fase di costruzione una cappella di famiglia in cui la persona deceduta avrebbe titolo alla sua tumulazione. Con tale tumulazione temporanea potranno essere utilizzati massimo due loculi nelle cappelle di famiglia e quattro nelle cappelle di comunità, a condizione che in ciascuna di dette strutture rimangano disponibili ulteriori loculi in misura pari almeno al triplo dei rispettivi predetti loculi. Per tale tumulazione dovrà essere corrisposta al Comune, per ciascun periodo di tre anni, una somma pari al cinquanta per cento della tariffa vigente per l'utilizzo di un loculo comunale. La predetta tumulazione non preceduta dalla relativa autorizzazione determina la decadenza della concessione della struttura in cui è stata disposta la tumulazione. Trascorso il periodo della tumulazione temporanea il feretro dovrà essere trasferito in una struttura comunale o nella predetta costruenda cappella di famiglia. In mancanza del predetto trasferimento il feretro dovrà rimanere nella stessa struttura per tutto il periodo utile per la completa mineralizzazione della salma e comunque per non oltre venti anni, corrispondendo al Comune per tale ulteriore periodo una tariffa pari a quella vigente per la tumulazione in un loculo comunale.

4. Per le cappelle di famiglia o di comunità l'ordine, le modalità e le condizioni di utilizzazione dei loculi, delle cellette e delle nicchie possono essere predeterminati con apposito regolamento.

5. Non è consentita la prenotazione dell'uso di alcun loculo nelle cappelle e nei sepolcri e nei campi di inumazione privati. La sepoltura degli aventi titolo è eseguita esclusivamente secondo l'ordine cronologico dei decessi degli stessi.

6. Il diritto alla sepoltura nella cappella di una comunità è riservato, nei limiti della capienza, alle persone residenti alla data del decesso in questo Comune e regolarmente iscritte in vita alla stessa comunità da almeno due anni, nonché al coniuge ed ai figli degli associati se tale possibilità è prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto dell'associazione.

7. Nell'ipotesi che sia esaurita la disponibilità dei loculi, delle cellette e delle nicchie al fine di effettuare le ulteriori tumulazioni si deve procedere all'estumulazione dei feretri o delle cassette o delle urne secondo l'ordine cronologico del decesso, iniziando da quelle tumulate da più tempo.

8. L'estumulazione del feretro deve essere effettuata trascorsi dieci anni dalla data del decesso, salvo che il responsabile del servizio di igiene pubblica la autorizzi prima di detto termine. L'obbligo della predetta estumulazione deve essere adempiuto, purché ne sussista il presupposto, ogni qual volta nella cappella di famiglia sia rimasto disponibile un solo loculo ovvero nella cappella di una comunità siano rimasti disponibili loculi pari ad un terzo degli aventi diritto.

9. I resti delle salme estumulate sono racchiusi in apposita cassetta ossario ovvero in un'urna cineraria per essere traslate rispettivamente nelle cellette ossario e nelle nicchie cinerarie della stessa cappella, salvo che il responsabile del servizio di igiene pubblica non disponga la inumazione affinché si completi la mineralizzazione della salma.

Articolo 76: PERMESSO DI COSTRUZIONE DELLA STRUTTURA SEPOLCRALE PRIVATA

1. L'istanza e il relativo progetto finalizzati al rilascio del permesso di costruzione devono essere presentati al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale entro tre mesi per la costruzione di un sepolcro ed entro sei mesi per la costruzione di una cappella di famiglia o di comunità; entrambi i suddetti termini decorrenti dalla data di rilascio della concessione del diritto di sepolcro e comunque dall'effettiva disponibilità dell'area. Per comprovati motivi ostativi alla tempestiva presentazione dell'istanza, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale può concedere una proroga comunque non superiore a sei mesi.

2. Il progetto è composto dagli elaborati tecnici preventivamente determinati dallo stesso Ufficio Tecnico comunale per ciascuna tipologia di struttura e approvati dalla Giunta comunale; detti elaborati sono elencati nella concessione cimiteriale o in un apposito elenco allegato alla stessa concessione.

3. Sul progetto sono espressi i pareri del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL dal punto di vista igienico-sanitario e della Commissione Edilizia Comunale dal punto di vista estetico.

4. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, dopo avere verificato la conformità del progetto alle prescrizioni del presente regolamento, su conforme parere dell'Ufficio Urbanistica e del Coordinatore Sanitario, rilascia il permesso di costruzione entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto e dei documenti integrativi eventualmente richiesti.

5. Nel permesso di costruzione è definito il numero dei loculi per la tumulazione di salme, il numero delle cellette ossario e delle nicchie cinerarie, ciascuna di queste ultime due tipologie in numero almeno pari al doppio dei loculi di cui la cappella deve disporre.

6. Il permesso di costruzione è notificato ai sensi di legge al destinatario personalmente facendosi rilasciare apposita ricevuta sulla copia del Comune, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, se richiesta dall'interessato, mediante posta elettronica certificata e firma digitale certificata, qualificata o avanzata.

7. La costruzione del sepolcro deve essere iniziata entro tre mesi dalla data di notifica del permesso di costruzione e completata entro i tre mesi successivi alla data di avvenuto inizio, pena la decadenza dalla concessione d'uso dell'area e dal permesso di costruzione e l'incameramento della cauzione prestata.

8. La costruzione della cappella di famiglia o di comunità deve essere iniziata entro sei mesi dalla data di notifica del permesso di costruzione e rispettivamente ultimata, la prima entro sei mesi e la seconda entro un anno dalla rispettiva data di inizio, pena la decadenza della concessione d'uso dell'area e del permesso di costruzione e l'incameramento della cauzione prestata.

9. Può essere concessa motivatamente una proroga soltanto per l'ultimazione della costruzione della cappella di famiglia o di comunità per sopravvenute cause di forza maggiore debitamente documentate dal concessionario e a condizione che sia già stata realizzata tutta la struttura esterna ed interna. La proroga non può essere superiore alla metà del termine previsto per la stessa ultimazione.

10. Compete all'Ufficio Tecnico comunale verificare il rispetto dei termini di cui ai commi precedenti e, nel caso del loro inutile decorso, darne comunicazione al Responsabile del settore competente ai fini della dichiarazione di decadenza, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990.

Capo V: DECORO E MANUTENZIONE DELL'AREA O DELLA STRUTTURA. DECADENZA, REVOCA O RINUNCIA ALLA CONCESSIONE.

Articolo 77: MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE

1. Il concessionario e i suoi eredi hanno l'obbligo di completare i lavori di realizzazione della sepoltura entro i perentori termini previsti dal precedente articolo76; nonché di assicurare per tutto il periodo della concessione la staticità, il decoro, la sicurezza e l'igiene della sepoltura sia all'interno sia all'esterno della stessa, attraverso una costante manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, qualora il concessionario o i suoi eredi non adempiano ai predetti obblighi, dapprima ordina a loro di eseguire i lavori ritenuti indispensabili entro un congruo termine, con avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, vi provvederà il Comune con addebito delle relative spese.
3. Il Comune può provvedere con immediatezza ad eseguire le opere necessarie per tutelare l'incolumità pubblica messa in grave e imminente pericolo dalla precarietà statica dell'intera struttura o di parte di essa, e notificando al concessionario e/o almeno ad uno dei suoi eredi l'ordinanza per l'esecuzione dei lavori necessari per eliminare detto pericolo.
4. Le ordinanze di cui ai precedenti commi, nel caso di infruttuosa reperibilità del concessionario e/o almeno uno dei suoi eredi, si ha per notificata con la sua pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line e all'Albo cimiteriale nonché con l'affissione presso la struttura interessata.
5. L'eventuale inadempienza all'ordinanza sindacale di eseguire la manutenzione comporta la decadenza di diritto della concessione del diritto sepolcrale.
6. Il Dirigente l'Ufficio Tecnico comunale deve comunicare al Responsabile del settore competente le fattispecie concrete di inottemperanza alle ordinanze di manutenzione ovvero di mancato inizio o ultimazione della costruzione della struttura affinché si provveda ad adottare il provvedimento di decadenza della concessione e gli atti consequenziali.
7. Per effetto della decadenza della concessione le strutture sepolcrali realizzate sono acquisite di diritto al patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 953 del codice civile, senza alcun diritto al rimborso della tariffa corrisposta per ottenere la concessione e del valore delle eventuali opere realizzate. La struttura, qualora sia antieconomico per il Comune il suo recupero, può essere demolita dal Comune con onere a carico del concessionario decaduto ovvero, e qualora l'area, unitamente alle eventuali opere realizzate, possa essere riassegnata ad altro concessionario, quest'ultimo può utilizzare l'area e le eventuali opere realizzate a condizione che versi al precedente concessionario una somma corrispondente al valore di mercato di dette opere determinato dall'Ufficio Tecnico comunale.

Articolo 78: DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE D'USO DELL'AREA

1. Il Responsabile del settore competente, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, dichiara, con apposito motivato provvedimento, la decadenza dalla concessione d'uso dell'area per la costruzione di una cappella di famiglia o di comunità o di un sepolcro privato nelle seguenti ipotesi:
   a) quando sia accertato che l'uso, anche parziale, della struttura sia stata oggetto di lucro o di speculazione;

b) quando sia stato violato il divieto di cessione tra privati dell'uso, anche parziale, pure se a titolo gratuito, della struttura senza la preventiva autorizzazione del Comune per la tumulazione;
c) qualora il progetto per la costruzione della struttura non sia stato presentato entro il rispettivo termine previsto dall'articolo 76;
d) qualora i lavori di costruzione della struttura non siano stati iniziati ovvero ultimati nei rispettivi termini previsti dall'articolo 76;
e) qualora sull'area siano state realizzate opere senza avere richiesto e/o ottenuto il permesso di costruzione;
f) nella cappella o nel sepolcro sono state tumulate, anche di fatto, salme o resti mortali o ceneri di persone non aventi il diritto di seppellimento nella struttura;
g) non si adempie nel termine assegnato dall'ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale con cui si ingiunge l'esecuzione dei lavori di manutenzione della struttura per assicurare la staticità o il decoro della stessa;
h) quando si accerta che non sono più in vita tutti gli eredi del concessionario fondatore;
i) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti dal presente regolamento o dalla concessione a carico del concessionario o degli aventi titolo all'uso della struttura.

2. La decadenza dalla concessione di un loculo di una struttura comunale è disposta, inoltre, allorché la tumulazione del feretro non sia stata effettuata entro dieci giorni dal decesso della persona.

3. Possono essere revocate le concessioni per l'uso di aree da adibire alla costruzione di strutture sepolcrali private (cappelle di famiglia o di comunità, sepolcro privato) o alla realizzazione di in campo di inumazione;
a) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, le concessioni a tempo determinato di durata superiore a novantanove anni rilasciate anteriormente alla data (10/02/1976) di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, quando siano trascorsi cinquanta anni dall'ultima tumulazione o inumazione, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero;
b) quando l'area o la struttura realizzata sull'area concessa in uso siano necessarie per l'ampliamento o la modificazione topografica del cimitero o per perseguire qualsiasi interesse pubblico individuato con deliberazione del Consiglio Comunale.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, il Comune concederà agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione un'area o struttura equivalente esistenti nel cimitero, rimanendo a carico dello stesso Comune le spese relative alla realizzazione di una struttura sepolcrale o di un campo di inumazione nonché al consequenziale trasferimento dei feretri, delle cassette ossario e delle urne cinerarie.

5. L'avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione della decadenza o alla revoca della concessione deve essere comunicato ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 attraverso le stesse modalità previste per la notificazione del provvedimento di decadenza ai sensi del successivo comma 6.

6. Il provvedimento dichiarativo della decadenza o della revoca è notificato al concessionario fondatore ovvero, in caso di morte di quest'ultimo, a tutti gli eredi e aventi causa o al rappresentante legale del sodalizio concessionario unicamente con la sua pubblicazione contemporanea, per trenta giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune e all'Albo cimiteriale nonché affisso sulla porta della cappella di famiglia o di comunità o sul sepolcro privato.

7. Per effetto della dichiarazione di decadenza il Comune rientra nel pieno e legittimo possesso materiale dell'area cimiteriale e acquista di diritto la proprietà delle opere realizzate ai sensi dell'articolo 953 del codice civile.

8. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dalla concessione, se nelle strutture sepolcrali realizzate o nei campi di inumazione privati sono stati tumulati feretri o cassette ossario o urne cinerarie, il

concessionario fondatore o i suoi eredi devono provvedere alla loro estumulazione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dichiarativo della decadenza; decorso inutilmente il predetto termine provvede il Comune trasferendo i feretri delle salme non mineralizzate in un loculo e i resti delle salme in cellette o nicchie di una struttura comunale, addebitando le relative spese ai soggetti inadempienti.

9. Le strutture acquisite dal Comune ai sensi dell'art. 953 del codice civile possono essere utilizzate con le stesse modalità, condizioni e prezzi dei loculi, delle cellette e delle nicchie di proprietà comunale ovvero cedute in concessione per cinquanta anni a privati che devono corrispondere la tariffa dell'area vigente al momento del rilascio della concessione e il predetto valore economico delle opere edilizie determinato dall'Ufficio Tecnico comunale.

Articolo 79: RINUNCIA ALLA CONCESSIONE - VOLTURA E SUBENTRO

1. Il concessionario fondatore o tutti i suoi eredi ovvero la comunità qualora rinuncino per iscritto alla concessione del diritto di sepolcro - inteso come *jussepulchri* e *jussepeliendi* - per l'intera rispettiva struttura sepolcrale non hanno diritto al rimborso da parte del Comune della tariffa corrisposta e di qualsiasi spesa sostenuta per ottenere la concessione stessa e per le strutture realizzate. Le strutture realizzate sono acquisite di diritto al patrimonio del Comune ai sensi dell'articolo 953 del codice civile, la cui acquisizione è dichiarata con apposita determinazione dirigenziale e registrata nell'inventario dei beni demaniali comunali.

2. Nel caso in cui soltanto uno o più degli eredi di una cappella di famiglia o di un sepolcro rinuncino al proprio diritto di sepolcro, come sopra inteso, ovvero si rifiutino per iscritto all'adempimento degli obblighi di manutenzione della stessa struttura, decadono di diritto dalla concessione e la loro quota di utilizzazione viene acquisita di diritto dagli altri eredi.

3. Per la fattispecie di cui al comma 1, qualora il concessionario o tutti i suoi eredi ovvero la comunità non vi provvedano entro tre mesi dalla presentazione della rinuncia, il Comune provvede a estumulare i feretri le cui salme sono mineralizzate disponendo la deposizione dei resti nell'ossario comune o nel cinerario comune ovvero al trasferimento dei feretri le cui salme non sono ancora mineralizzate in strutture sepolcrali comunali, addebitando i relativi costi a carico dei predetti titolari della concessione.

4. Nell'ipotesi di rinuncia di cui al comma 1 l'area o la struttura oggetto di rinuncia possono essere date in concessione a terzi utilizzando la procedura di cui al comma 7 dell'articolo 68 ovvero possono essere utilizzate per altri servizi cimiteriali.

5. La Giunta Comunale, in deroga a quanto previsto nel precedente comma, può autorizzare la cessione delle sole opere edilizie realizzate e, quindi, il rilascio della conseguente nuova concessione, al primo dei soggetti le cui domande di concessione, pur essendo state presentate validamente a seguito dello stesso bando pubblico in base al quale era stata concessa l'area al concessionario rinunciatario, non erano rientrate utilmente nel numero delle concessioni disponibili, a condizione che tale soggetto confermi la volontà espressa con la predetta domanda e si impegni a corrispondere al Comune, oltre la tariffa nella misura vigente al tempo della nuova concessione, una somma pari al valore delle opere realizzate sull'area determinato dall'Ufficio Tecnico comunale e, inoltre, si impegni ad ultimare la struttura sepolcrale eventualmente non ancora ultimata entro un congruo termine da determinarsi dall'Ufficio Tecnico comunale.

6. Nell'ipotesi che uno dei concessionari fondatori plurimi rinunci alla propria quota del diritto di sepolcro, come inteso al comma 1, l'altro concessionario fondatore ha un diritto di prelazione ad acquisire la proprietà della quota patrimoniale oggetto della rinuncia, a condizione che si impegni a corrispondere al Comune, oltre la tariffa corrispondente alla quota rinunciata nella misura vigente al tempo dell'acquisizione della stessa, una somma pari al valore di mercato attualizzato delle opere realizzate sull'area in proporzione alla quota rinunciata, determinato dall'Ufficio

Tecnico comunale e, inoltre, si impegni a partecipare all'ultimazione della struttura sepolcrale eventualmente non ancora ultimata e da ultimare, unitamente all'altro eventuale concessionario fondatore non rinunciatario, entro un congruo termine da determinarsi dall'Ufficio Tecnico comunale. Se l'altro concessionario fondatore non intende acquisire la quota oggetto della predetta rinuncia, la stessa quota patrimoniale rinunciata è acquisita di diritto al patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 953 del codice civile e il rispettivo diritto di sepolcro può essere concesso dal Comune ad un soggetto terzo con diritto di priorità per un discendente in linea retta o in linea collaterale del concessionario rinunciatario seguendo l'ordine decrescente del grado (da a 1 al 6) dei parenti in linea retta e in assenza di tutti i parenti in linea collaterale.

7. In caso di decesso del concessionario fondatore di una cappella di famiglia o di un sepolcro privato, tutti i suoi eredi e/o aventi titolo alla concessione ovvero almeno uno degli stessi sono tenuti a darne comunicazione al Comune, entro tre mesi dal decesso, al solo fine della voltura della concessione con l'aggiornamento dell'intestazione della stessa in favore di uno o di alcuni o di tutti gli eredi o aventi titolo. L'intestazione a uno solo degli eredi o aventi titolo, su volontà espressa per iscritto dagli altri eredi o aventi titolo non rinunciatari delle rispettive quote del diritto di sepolcro ai sensi del precedente comma 6, non esclude o limita il diritto di sepolcro degli altri eredi o aventi titolo, i quali sono comunque responsabili in solido, unitamente all'intestatario, per gli obblighi di manutenzione della struttura.

8. Trascorsi tre anni dal decesso del concessionario fondatore senza che i suoi eredi o aventi titolo alla concessione abbiano provveduto alla richiesta di voltura della concessione, il Comune provvede a dichiarare la decadenza di diritto dalla concessione.

9. In caso di decesso del concessionario fondatore di una cappella di famiglia o di un sepolcro privato, fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 7, tutti gli eredi e/o gli aventi titolo alla concessione, oltre a richiedere la voltura di cui al comma 7, possono chiedere che un parente in linea collaterale del concessionario sino al sesto grado civile possa subentrare a pieno titolo nella concessione anche come unico intestatario o cointestatario della stessa, comunque coobbligato alla manutenzione della struttura. Per il predetto subentro occorre una nuova concessione anche per la conseguente voltura della sua intestazione. Ai fini di cui sopra, il Comune pubblica all'Albo Pretorio online e all'Albo del cimitero nonché affigge presso la struttura interessata, per trenta giorni consecutivi, un avviso con cui sono resi edotti della predetta richiesta di subentro gli altri eredi o aventi titolo eventualmente sconosciuti o che non hanno richiesto il predetto subentro. Trascorso il periodo di pubblicazione del su citato avviso, entro i successivi trenta giorni i destinatari dello stesso avviso possono far pervenire al Comune osservazioni o opporsi al subentro ovvero proporsi essi stessi come intestatari o cointestatari della concessione. Trascorso quest'ultimo periodo, il Comune provvede alla voltura con la nuova intestazione della concessione e al predetto subentro nella concessione, previo pagamento della tariffa vigente per tale fattispecie da parte del subentrante. Il succitato subentro non esclude o limita il diritto di sepolcro degli altri eredi o aventi titolo, anche se non espressamente identificati o specificati, i quali sono comunque responsabili in solido, unitamente al subentrante, per gli obblighi di manutenzione della struttura. Non si fa luogo al predetto subentro qualora anche uno solo degli eredi o degli aventi vi si opponga per iscritto.

10. Altro caso di subentro nella concessione, con conseguente voltura di aggiornamento dell'intestazione, può essere disposto dal Comune allorché, deceduto il concessionario e in presenza di estinzione della famiglia dello stesso concessionario, un suo parente in linea collaterale sino al sesto grado civile ne faccia richiesta. È dovuta dal subentrante la tariffa vigente per il rilascio della nuova concessione la cui durata è di cinquanta anni dalla data di rilascio.

La citata richiesta non può essere accolta qualora sia stata notificata al Comune un valido atto *inter vivos* o *mortis causa* con cui il concessionario fondatore, in caso di estinzione della sua famiglia, abbia assegnato, a titolo oneroso o gratuito, ad un altro soggetto, persona fisica o giuridica, l'onere di manutenere la struttura. Tale atto attributivo dell'onere di manutenzione non

può avere validità per oltre venti anni, decorsi i quali il Comune acquista di diritto la proprietà della struttura ai sensi dell'art. 953 del codice civile.

11. Ai fini del subentro nella concessione, ai sensi del precedente comma 10, da parte di un parente collaterale sino al sesto grado del concessionario fondatore, il Comune, in presenza di più richieste, individua il parente collaterale avente diritto al subentro secondo i seguenti criteri prioritari:

a) grado di parentela più prossimo al concessionario fondatore;
b) a parità di grado di parentela in linea collaterale, viene preferito il richiedente più anziano.

12. Nell'ipotesi di decesso del concessionario fondatore e di estinzione della sua famiglia, decorsi venti anni dall'ultima tumulazione effettuata nella cappella di famiglia o nel sepolcro privato ovvero nella cappella di comunità, il Comune provvede a dichiarare la decadenza della concessione e l'acquisizione di diritto della proprietà della struttura ai sensi dell'articolo 953 del codice civile. La predetta decadenza della concessione è dichiarata decorsi 10 anni dall'ultima inumazione in un campo privato.

Capo VI: CARATTERISTICHE DEI SEPOLCRI E DELLE CAPPELLE PRIVATE, PERMESSO DI COSTRUZIONE

Articolo 80: ALTEZZA E SUPERFICIE

1. Dal piano di calpestio del marciapiede alla quota dell'estradosso del solaio di copertura o dalla quota di riferimento assegnata dall'Ufficio Tecnico comunale l'altezza complessiva delle costruzioni non può superare quella rispettivamente di seguito indicata:

a) sepolcro per tumulazione di due salme: metri 1,50;
b) cappella per famiglia: metri 5,00;
c) cappella per comunità: metri 10,00.

2. La superficie di ogni costruzione deve essere limitata alla superficie assegnata in concessione, di cui può essere utilizzato per verde esterno non oltre il 10%.

Articolo 81: RIVESTIMENTI E SERRAMENTI

1. La tinta delle pareti sia interne che esterne, anche se rivestite con intonaci o mattoni o marmi, deve essere di colore bianco o comunque chiaro. È consentito l'uso di conglomerato cementizio a faccia vista o intonaco a cemento o vetrate o marmi o pietre di colore scuro soltanto nella misura massima del 20% della superficie complessiva di ciascuna facciata.

2. I marmi o le pietre che chiudono i loculi, costituiti da unica lastra, devono essere uguali per la stessa struttura e di colore bianco o comunque chiaro.

3. I serramenti devono essere di colore bianco o nero o scuro (marrone, grigio scuro, ecc.).

4. Le vetrate possono essere decorate purché con motivi e tinte consoni al luogo e all'arte funeraria.

5. Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi ed ai gas.

Articolo 82: NUMERO E DIMENSIONI DI LOCULI E CELLETTE NELLE CAPPELLE

1. Il numero dei loculi per ciascuna cappella di famiglia non può essere inferiore a otto, mentre per ciascuna cappella di comunità è determinato con l'autorizzazione edilizia per la sua costruzione e comunque non inferiore a trenta.

2. Al di sotto del piano dei marciapiedi o della quota di riferimento è consentita la tumulazione soltanto nella cappella ad uso di comunità, per un solo piano la cui altezza netta non può essere superiore a metri 3,00.
3. Ogni cappella, di qualsiasi tipo, deve essere fornita di cellette per cassette contenenti i resti mortali e di nicchie per urne cinerarie in numero, per ciascuna tipologia, almeno pari al doppio del numero dei loculi.
4. I loculi e le cellette ossari e le nicchie cinerarie devono avere dimensioni interne nette non inferiori alle seguenti:

dimensioni	Loculi	cellette	Nicchie
larghezza	cm.0,75	cm.30	cm.50
lunghezza	cm. 2,25	cm.70	cm.20
altezza	cm.70	cm.30	cm.20

Articolo 83: PROGETTO

1. Il progetto per la costruzione o la ristrutturazione o il restauro del sepolcro o della cappella di famiglia o di comunità, firmato dal concessionario o da uno dei suoi eredi legittimi ovvero dal legale rappresentante dell'associazione, nonché dal progettista, redatto in quattro esemplari, deve essere costituito dai disegni redatti in pianta, sezione e prospetti:
   a) per la costruzione di sepolcro o di cappella in scala 1:20;
   b) per la posa di lapidi in scala 1:5.
2. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente il permesso di costruzione deve comunicare per iscritto al Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale gli estremi del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice dei lavori. Il direttore dei lavori ed il titolare dell'impresa sottoscrivono per conferma la predetta comunicazione.

Articolo 84: PERMESSO DI COSTRUZIONE

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, avendo riscontrato la conformità del progetto alle disposizioni legislative e regolamentari dal punto di vista tecnico-costruttivo, rilascia il permesso di costruzione per consentire la costruzione di un sepolcro o di una cappella conformemente al progetto presentato, sul quale hanno espresso i propri distinti pareri obbligatori il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL e il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica.
2. Il parere igienico-sanitario del Dirigente dell'ASL è vincolante.
3. L'Ufficio Urbanistica esamina il progetto sotto l'aspetto estetico dell'opera, in modo da assicurare che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirati a dignità ed alle esigenze e misure artistico - spirituali del cimitero; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera nel suo complesso sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali.

Articolo 85: ESECUZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

1. I lavori sono eseguiti, durante gli orari di apertura al pubblico del cimitero comunale, in conformità al progetto autorizzato nonché nel rispetto delle norme del presente regolamento e della legge.
2. Il concessionario ha l'obbligo:

a) di comunicare all'Ufficio Tecnico comunale, prima di iniziare i lavori, gli estremi identificativi e il codice fiscale dell'impresa costruttrice e del direttore lavori, i quali devono controfirmare per conferma la comunicazione;
b) di comunicare l'inizio e l'ultimazione dei lavori, entro 48 ore dal verificarsi di ciascun evento;
c) di inviare l'atto di collaudo delle opere di cemento armato;
d) di richiedere il sopralluogo dell'Ufficio Tecnico comunale e del Dirigente del Servizio di Igiene dell'ASL, ai fini dell'emissione dei rispettivi nulla osta alla utilizzazione della sepoltura.

3. Il Dirigente l'Ufficio Tecnico comunale e il competente Dirigente dell'ASL possono prescrivere modifiche alle opere realizzate in violazione al progetto autorizzato, al presente regolamento o alla legge, da eseguirsi entro un congruo termine a pena della decadenza dalla concessione.

4. Nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori si osservano le norme legislative inerenti all'abilitazione e le competenze professionali, quelle relative alle opere in conglomerato cementizio semplice e armato nonché quelle in materia antisismica.

Sezione IV: SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA

Capo I: ESECUZIONE DEI LAVORI E IMPRESE PRIVATE

Articolo 86: ORARI E PERMESSI

1. I lavori di costruzione, manutenzione e restauro devono essere eseguiti da parte del concessionario, direttamente o per mezzo di imprese regolarmente iscritte all'Albo delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, soltanto durante gli orari di apertura al pubblico del cimitero, esclusi i giorni festivi.

2. Tutti i lavori devono essere sospesi dal 25 ottobre all'8 novembre, salvo quelli indilazionabili necessari per dare sepoltura.

3. L'Ufficio Tecnico comunale comunica al custode del cimitero o concessionario quali lavori possono eseguirsi e gli estremi del concessionario, dell'impresa e del direttore dei lavori.

4. È fatto assoluto divieto a tutti i dipendenti comunali di eseguire o progettare o dirigere, anche fuori dell'orario di servizio, lavori privati da realizzare all'interno del cimitero, salvo quelli inerenti una concessione personale o di parenti o affini entro il secondo grado civile.

Articolo 87: CANTIERE DEI LAVORI

1. Il cantiere deve essere recintato a regola d'arte nell'ambito dell'area interessata ai lavori di costruzione.

2. È vietato occupare spazi attigui. Eccezionalmente il custode del cimitero può autorizzare il deposito di altri materiali in luoghi all'uopo da lui indicati, previo pagamento della tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico.

3. All'interno del cimitero possono essere depositati soltanto le attrezzature e le impalcature indispensabili per l'esecuzione dei lavori e i materiali edili, già lavorati, necessari per i lavori giornalieri.

4. L'esecuzione dei lavori deve essere svolta assicurando l'esatta e quotidiana pulizia dei luoghi interessati e di quelli circostanti, trasportando i materiali di risulta fuori dal cimitero nella discarica autorizzata.

5. Il custode del cimitero ha il potere di dare ordini affinché le norme predette siano rispettate.

6. Il Comune, previa diffida, può provvedere in luogo del concessionario e dell'impresa addebitando loro le relative spese.

7. Nel cimitero possono accedere, lungo i percorsi consentiti, veicoli anche a motore per il tempo necessario per il carico e lo scarico di attrezzature e materiali, previa autorizzazione del custode.
8. Il concessionario, l'impresa e il direttore dei lavori sono responsabili, in solido, della sicurezza dei lavoratori e dei danni cagionati a terzi, sollevando da ciò il Comune, il quale non risponde degli eventuali danni o furti che durante l'esecuzione dei lavori i concessionari o le imprese dovessero subire da parte di terzi.

Capo II: PERSONALE COMUNALE

Articolo 88: DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

1. Il numero, le qualifiche funzionali, le figure professionali, le mansioni, nonché lo stato giuridico ed economico dei dipendenti comunali eventualmente addetti ai servizi cimiteriali sono disciplinati, per quanto non previsto nel presente regolamento, dal regolamento organico degli uffici e dei servizi di questo Comune.

Articolo 89: CUSTODE DEL CIMITERO

1. Il servizio di custodia del cimitero può essere affidato ad un dipendente comunale di ruolo ovvero esternalizzata in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici.
2. Il custode provvede all'apertura, alla chiusura e alla sorveglianza del cimitero comunale e delle sue strutture interne durante l'orario di apertura al pubblico.
3. Spettano al custode, oltre quanto previsto da norme legislative e regolamentari, le seguenti mansioni:
   a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
   b) tenere aggiornato il registro, in duplice esemplare, delle inumazioni e delle tumulazioni;
   c) attendere alla sorveglianza dei cadaveri deposti nella sala di osservazione;
   d) assistere e sorvegliare l'inumazione e la tumulazione dei feretri nelle sepolture private e nei sepolcri delle confraternite;
   e) assistere e sorvegliare, insieme al Dirigente sanitario, alle esumazioni ed estumulazioni, sottoscrivendo il relativo verbale;
   f) dare assistenza agli incaricati delle autopsie eseguite nel cimitero;
   g) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
   h) sorvegliare che i lavori di costruzione, di manutenzione e di pulizia alle sepolture siano eseguiti dai privati conformemente alle norme del presente regolamento;
   i) comunicare immediatamente al Sindaco e al Dirigente sanitario le irregolarità che venissero rilevate nel cimitero;
   j) coadiuvare l'interratore;
   k) provvedere alle esumazioni nei campi comuni;
   l) provvedere alle estumulazioni del colombario comunale;
   m) provvedere alla pulizia e disinfezione dei locali cimiteriali;
   n) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati ed a bruciare i rifiuti speciali;
   o) provvedere alla pulizia ed alla nettezza degli spazi ed aree pubblici all'interno ed all'esterno del cimitero;
   p) alla cura degli alberi e delle piante esistenti nei predetti spazi ed aree pubblici, nonché al loro diserbo.

4. Entro la prima decade di gennaio di ogni anno, il custode trasmette all'Ufficio di Stato Civile una copia del registro in cui sono annotate le inumazioni e le tumulazioni eseguite nell'anno precedente.
5. Ogni anno, entro il 31 maggio, il custode redige un elenco, da trasmettere all'Ufficio Tecnico comunale, degli attrezzi e di quant'altro ha bisogno e dei lavori occorrenti ai beni comunali ed alle sepolture private.

Capo III: POLIZIA INTERNA

Articolo 90: APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO

1. Compete al Sindaco determinare, con propria ordinanza, l'orario di apertura al pubblico del cimitero comunale, tenuto conto delle tradizioni locali, del personale dipendente disponibile, delle stagioni.
2. Nei giorni festivi l'apertura è assicurata anche nelle ore pomeridiane.
3. La visita in orario diverso da quello ordinario è consentita, sempre alla presenza del personale dipendente, soltanto per eccezionali casi all'uopo autorizzati dal Sindaco.
4. La chiusura del cimitero è preavvertita nell'ultima mezzora con apposito suono di campana o sirena, da far suonare per due volte a distanza di 15 minuti l'una dall'altra.
5. Nei giorni di particolari avversità atmosferiche il custode, previa autorizzazione del Sindaco, può chiudere il cimitero, salvo i servizi di accoglimento delle salme.

Articolo 91: LIMITI DI ACCESSO

1. È fatto divieto di ingresso al cimitero:
   a) ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne;
   b) alle persone in evidente stato di ubriachezza o di tossicodipendenza;
   c) alle persone vestite in modo indecoroso o comunque in contrasto con il senso di rispetto o con il culto verso i defunti;
   d) a persone riunite in gran numero per manifestazioni diverse dai cortei funebri, religiosi o civili, senza autorizzazione del Sindaco;
   e) a chiunque, allorché il Sindaco, per motivi di ordine pubblico, di igiene pubblica, di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi la necessità del divieto di ingresso.
2. La circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero può essere consentita solo per i veicoli muniti di contrassegno per persone con disabilità iscritte in apposito registro presso l'ufficio del custode.

Articolo 92: RITI FUNEBRI

1. All'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, in onore di un singolo defunto o indistintamente di tutti i defunti, svolti secondo il rito della religione cattolica o di qualsiasi altra confessione religiosa purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni a cui si presume possa partecipare un folto pubblico devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.
3. Viene comunque esclusa la possibilità di celebrare funerali nella chiesa ubicata all'interno del cimitero. (Vicaria del Comune di Ostuni)

Articolo 93: DIVIETI PARTICOLARI

1. Nel cimitero è vietato tenere comportamento irriverenti o comunque incompatibili con il rispetto dovuto verso i defunti o con il culto in onore degli stessi da chiunque praticato, e in particolare:
   a) fare chiasso, cantare o comunque parlare ad alta voce;
   b) introdurre animali, anche se al guinzaglio o in contenitori, ovvero oggetti non attinenti al culto dei defunti;
   c) asportare, rimuovere o danneggiare fiori, piante, ornamenti, lapidi o comunque oggetti di proprietà comunale o di privati;
   d) abbandonare fiori appassiti o comunque rifiuti al di fuori dei contenitori all'uopo predisposti dal Comune;
   e) accumulare la neve sulle tombe o sui sepolcri;
   f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in particolare con richiesta di elemosina, con la distribuzione di volantini, con l'offerta anche verbale di servizi o beni, con queste, con comportamenti o atti analoghi;
   g) svolgere riprese fotografiche o cinematografiche o televisive, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e, se concernenti persone o sepolcri privati, senza l'autorizzazione degli interessati e comunque nel rispetto della privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003;
   h) eseguire qualsiasi tipo di lavori senza la prescritta autorizzazione comunale;
   i) assistere alla esumazione o estumulazione di salme quando ciò sia vietato per motivi di tutela della salute e dell'igiene pubblica ovvero quando sia vietato dai parenti più prossimi del defunto.

2. I su citati divieti, se ed in quanto applicabili, possono essere estesi con ordinanza del Sindaco pure sugli spazi e aree pubblici limitrofi al cimitero comunale.

Articolo 94: LAPIDI E OGGETTI FUNEBRI

1. Il potere di decidere in ordine alla destinazione del cadavere o della sua sepoltura o chiedere l'autorizzazione per collocare o modificare lapidi o oggetti funebri sulla tomba o sul suo sepolcro compete in ordine prioritario al coniuge, ai figli, ai parenti ascendenti e discendenti in linea retta e in linea collaterale del defunto. In caso di disaccordo tra parenti aventi uguale grado di parentela, prevale la volontà di quello che per primo ne ha fatto richiesta scritta.

2. Sulla lapide devono essere indicati il cognome, il nome e le date di nascita e di morte del defunto sepolto. Per la donna coniugata può essere aggiunto il cognome del marito, a condizione che sia preceduto dalla particella "*in*". Possono essere, inoltre, collocati un solo portafiori, una lampada ed una foto.

3. L'iscrizione o la modifica sulla lapide installata in una struttura comunale di una breve epigrafe deve essere autorizzata dal Dirigente Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Nella richiesta di una epigrafe in una lingua straniera deve essere riportata la traduzione in lingua italiana.

4. Ad eccezione dei fiori, è vietato utilizzare omaggi, decorazioni e ricordi facilmente deteriorabili e l'impiego come portafiori di barattoli o altri contenitori di recupero.

5. Le fotografie da collocare sulle lapidi devono essere eseguite a smalto.

6. In caso di violazione delle norme contenute nel presente articolo, il Sindaco può ordinare la rimozione o la modifica necessaria per assicurare il rispetto delle relative disposizioni.

7. All'interno dei sepolcreti delle confraternite, dette facoltà sono in ogni caso soggette all'autorizzazione delle medesime associazioni religiose tenendo conto dei rispettivi regolamenti e norme statutarie.

Sezione V: SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I: ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 95: DIRITTO DI PRIVATIVA

1. Il Comune gestisce con diritto di privativa, in economia, il servizio della illuminazione elettrica votiva nelle strutture comunali e private, sui loculi, sulle cellette-ossari e nicchie cinerarie esistenti nel cimitero comunale.
2. Il Consiglio Comunale, può stabilire, per comprovate esigenze, che il predetto servizio sia esternalizzato in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici.

Articolo 96: FACOLTATIVITA' DEL SERVIZIO

1. L'utilizzazione del servizio di lampade votive nelle strutture sepolcrali comunali e private è facoltativa e il servizio è fornito soltanto se richiesto dall'utente secondo le modalità di seguito disciplinate.
2. Qualora la richiesta di utenza sia fatta per settori o aree non ancora serviti dalla rete di distribuzione, il Comune può riservarsi di accoglierla allorché si raggiunga un congruo numero di richieste di utenze tali da giustificare l'onere finanziario del Comune da sopportare.

Articolo 97: OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di lampade votive fornito dal Comune consiste nell'assicurare:
   a) la realizzazione dell'impianto elettrico per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica dal contatore generale installato per siffatto servizio sino all'ingresso dell'impianto elettrico di ciascuna utenza da servire;
   b) l'allacciamento del cavo di distribuzione al cavo dell'utenza;
   c) la fornitura continuativa dell'energia elettrica per 24 ore al giorno;
   d) la fornitura delle lampade e la sostituzione delle stesse se esaurite o fulminate;
   e) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di conduzione e di distribuzione dell'energia elettrica sino all'utenza.
2. Il costo della lampada esaurita o fulminata sostituita è a carico dell'utente e/o del concessionario.
3. Il Comune si riserva il diritto di sospendere temporaneamente la fornitura di energia elettrica, senza necessità di alcun preavviso, per casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire.
4. L'utente non ha diritto ad alcun risarcimento o ristoro qualora le lampade votive rimangano spente nei casi di cui al precedente comma o si fulminano;
5. Il servizio è esteso anche ai fabbricati delle confraternite per cui l'impianto elettrico, dall'ingresso al fabbricato fino all'utenza, costituisce servitù a favore del Comune di Ostuni, il quale assumerà tutti i relativi oneri di spesa e ne curerà la realizzazione a regola d'arte, fornendo alle rispettive confraternite le certificazioni previste dalla legge, anche tenendo conto delle responsabilità che le stesse confraternite hanno verso gli utenti.

Articolo 98: OBBLIGHI DELL'UTENTE

1. Tutte le opere elettriche da realizzarsi, conformemente alle norme di legge sulla sicurezza, sui sepolcri o nelle cappelle private devono essere eseguite a cura e spese dell'utente.
2. L'utente privato ha l'onere, al fine di usufruire di tale servizio, di predisporre alla base esterna del sepolcro o della cappella apposita cassetta ove allacciare l'impianto privato alla rete di distribuzione comunale.
3. In ciascuna cappella deve essere installato apposito congegno che interrompa l'erogazione interna di energia elettrica nel caso di corto circuito o altro inconveniente o per eseguire lavori allo stesso impianto elettrico interno.

Articolo 99: DOMANDA E CONTRATTO DI UTENZA

1. Al fine di usufruire del servizio di lampade votive, l'interessato deve presentare apposita domanda al Comune o al concessionario del servizio eventualmente esternalizzato, da redigersi su apposito modello distribuito dall'Ufficio Contratti del Comune, da cui si evincano le generalità e il codice fiscale dell'istante, nonché le strutture e i punti luce da servire.
2. L'accoglimento della domanda è subordinato alla possibilità tecnica di esecuzione dell'allacciamento e all'esecuzione secondo le norme di sicurezza vigenti dell'impianto elettrico privato da servire.
3. In caso di accoglimento della domanda è stipulato apposito contratto, da redigersi su modulo predisposto dai Servizi Cimiteriali del Comune o dal concessionario del servizio, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di stipulazione, da sottoscriversi dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali o dal concessionario del servizio e dall'utente.
4. Il contratto si rinnova tacitamente di tre anni in tre anni qualora l'utente non lo disdica almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata e firma certificata o qualificata o avanzata.
5. L'impianto è attivato entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di utenza.
6. Tutte le utenze in atto non perfezionate con apposito contratto non in regola con i pagamenti della tariffa devono regolarizzare la loro posizione ai sensi del presente regolamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposito invito del Comune o del concessionario.
7. L'avvenuto pagamento può essere documentato dall'utente o attraverso la contabilità comunale.

Articolo 100: TARIFFA

1. Per ogni lampada votiva l'utente corrisponde la tariffa forfettaria annua determinata dal competente organo comunale, in modo da tendere al pareggio tra le relative entrate e le spese di installazione e di gestione dell'impianto. Nel caso che il servizio sia esternalizzato, la tariffa è determinata con il contratto di concessione del servizio stipulato con l'aggiudicatario della relativa gara.
2. Oltre alla tariffa, sono a carico dell'utente le spese inerenti e conseguenti il relativo contratto, da stipularsi con scrittura privata tra le parti, tra cui un diritto fisso "*una tantum*" a fondo perduto di importo pari a quello della prima tariffa annua da corrispondere per una lampada.
3. L'utente corrisponde la tariffa annua anticipatamente entro il termine e secondo le modalità all'uopo indicate dal Comune.
4. Prima della stipula del contratto, l'utente versa oltre le spese inerenti e conseguenti il contratto e il diritto "*una tantum*" di cui all'articolo 95, anche la quota della tariffa rapportata in dodicesimi ai mesi interi ancora da scadere dell'anno in corso.
5. Per il ritardato versamento della tariffa l'utente è tenuto a corrispondere gli interessi passivi nella misura legale.

6. Per il mancato versamento della tariffa entro il prescritto termine o in caso di reiterato ritardo nel versamento, è disposta l'immediata interruzione del servizio e, previa diffida notificata a provvedere entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento, la riscossione coattiva per mezzo del ruolo di quanto dovuto a titolo di tariffa, di interessi passivi e per la notifica della predetta diffida.
7. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, qualora l'utente non provveda a seguito della diffida al versamento di quanto dovuto, il contratto si intende risolto di diritto, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione all'interessato.

Articolo 101: DIVIETO DI MANOMISSIONE DELL'IMPIANTO

E' fatto assoluto divieto agli utenti, pena l'applicazione una sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a euro venticinque (25,00) e non superiore a euro 500,00 e nei casi gravi o reiterati la risoluzione del contratto, di:

- utilizzare lampade con wattaggio e/o voltaggio superiore a quelle installate;
- modificare o manomettere l'impianto elettrico comunale;
- aggiungere punti luce abusivi;
- cedere ad altri, sia a titolo oneroso sia gratuito, l'utilizzo dell'energia elettrica;
- utilizzare l'energia elettrica votive.

Titolo II: ATTIVITÀ FUNEBRE

Articolo 102: ATTIVITÀ FUNEBRE

1. L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private aventi la propria sede legale nel territorio di questo Comune previo rilascio dell'autorizzazione dal S.U.A.P..
   A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo l'attività attinente alla gestione di strutture di commiato di cui all'articolo 15 ex R.R. n. 8/2015.
   L'attività funebre comprende congiuntamente:
   a. la vendita di casse e altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
   b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
   c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. I soggetti autorizzati garantiscono la continuità e il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività.
3. I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.
4. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di:
   a. una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre;
   b. almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL e una autorimessa, conformi alla normativa vigente;
   c. un responsabile della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa;

d. almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa;
e. il personale di cui alla lettera c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.

5. I requisiti di cui al comma 4 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

6. I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno sei addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e due auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unita, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Dirigente/Responsabile dei servizi demografici di questo Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.

7. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

8. L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.

9. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art. 15 della L. R. n. 34/08, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art.15 della stessa legge regionale.

10. Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.

11. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:
a. il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
b. il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.

I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili a seguito di avvisi pubblicati all'Albo Pretorio on-line per almeno trenta giorni. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende aventi sede legale nel territorio di questo Comune, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

12. L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal D.P.R. n. 285/90 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

13. Le associazioni rappresentative della categoria, predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta Regionale.

Articolo 103: SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

1. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.
2. La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque operi all'interno dell'impresa, di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri, è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 giorni ad un massimo di sessanta giorni.
3. La recidiva sospensione temporanea di cui al precedente comma, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, della L. R. n. 34/2008 il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.
5. I provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sono adottati dal Responsabile del S.U.A.P..

Articolo 104: FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. Il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre devono possedere specifico attestato di formazione professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Regionale della Puglia 11 marzo 2015 n. 8.

Articolo 105: OBBLIGHI DEL PERSONALE COMUNALE

1. Il personale dei competenti uffici comunali verifica la puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell'impresa funebre, con particolare attenzione alla compilazione e tempestiva consegna della documentazione prevista, nonché della permanenza dei requisiti delle imprese e delle loro strutture.
2. Il personale comunale di cui al comma 1 segnala all'Azienda sanitaria locale ed agli organi di Polizia Locale le inadempienze riscontrate.

Titolo III: CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Articolo 106: COSTRUZIONE DEI CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

1. I progetti di costruzione dei nuovi cimiteri per animali d'affezione o di ampliamento di quelli esistenti - conformi alle caratteristiche strutturali e funzionali previste dagli articoli 112, 113 e 114 - sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. Il progetto della struttura cimiteriale comunale è approvato dal Consiglio Comunale.
2. Presso l'Ufficio Tecnico comunale e presso il competente Servizio Veterinario della ASL è conservata, per ciascun cimitero pubblico o privato esistente nel territorio comunale, una planimetria d'insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990, in scala 1/500 e planimetrie di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200.

3. La predetta planimetria in scala 1/500, predisposta da un tecnico abilitato, deve comprendere le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto di cui all'articolo 112 comma 5.

Articolo 107: COMPETENZA DEL COMUNE

1. I cimiteri per animali d'affezione possono essere costruiti fuori dal perimetro cimiteriale in aree all'uopo previste nel Piano Urbanistico Generale del Comune ovvero i relativi progetti di massima sono approvati in variante del predetto Piano Urbanistico.
2. Il permesso di costruzione e il certificato di agibilità di una struttura cimiteriale privata sono rilasciati, rispettivamente entro novanta e sessanta giorni dalla data di presentazione delle relative istanze, dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL. Per i procedimenti amministrativi attinenti rispettivamente ai predetti permesso e certificato si applicano le vigenti disposizioni legislative statali, regionali e comunali in materia di edilità privata, per quanto compatibili.
3. L'autorizzazione alla gestione di una struttura cimiteriale privata è rilasciata dal Responsabile del SUAP, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL.
4. La gestione del cimitero comunale può essere svolta direttamente dal Comune ovvero esternalizzata in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
5. Relativamente alla struttura cimiteriale comunale, al Comune compete:
   a) controllare il funzionamento amministrativo della struttura e la vigilanza sull'applicazione del presente regolamento;
   b) collaborare con l'eventuale gestore e di concerto con l'ASL per l'informazione ai cittadini sui servizi resi dalla struttura, anche con riguardo ai profili economici;
   c) individuare i parametri per la definizione degli oneri economici a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura, i criteri di eventuali esenzioni, la disciplina delle concessioni delle cellette ossario e cinerario;
   d) concordare con il gestore gli orari di funzionamento della struttura.
6. Per la vigilanza igienico sanitaria, il Comune si avvale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.
7. L'Amministrazione comunale, anche su proposta dell'ASL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Articolo 108: COMPETENZA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

Compete all'Area Funzionale "C" del Servizio Veterinario della ASL:
   a) Il rilascio dei pareri di cui all'art. 25, comma 2, del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015;
   b) la vigilanza igienico sanitaria sugli impianti cimiteriali comunali e privati, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno degli stessi impianti e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali;
   c) la comminazione delle sanzioni di cui al d.lgs. 01/10/2012 n. 186.

Articolo 109: COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE DELLA STRUTTURA COMUNALE

1. Qualora il Comune individui un soggetto terzo quale gestore della struttura pubblica, il relativo contratto di affidamento disciplina:
   a) la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
   b) il controllo sull'osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'ASL;

c) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati e gli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
d) lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003;
e) il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l'informazione all'ASL;
f) le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l'esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento d'Igiene del Comune, dal presente regolamento e degli strumenti urbanistici vigenti. Limitatamente ai fabbricati di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al vigente Regolamento edilizio comunale;
g) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti di distribuzione, compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e dei mezzi che sono affidati al soggetto gestore;
h) informazione preventiva al Comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni da parte degli enti competenti;
i) l'onere delle utenze;
j) l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
k) il servizio di custodia che garantisca la reperibilità nell'arco della giornata.

2. Ulteriori competenze del gestore possono essere definite dal Comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.

3. Il servizio di custodia del cimitero è articolato nella registrazione, su doppio registro conforme al modello di cui all'allegato XX-7 , anche tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l'altro consegnato al termine di ogni anno all'archivio comunale, o l'archivio informatico accessibile all'Amministrazione comunale, riportano:
a) estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;
b) specie animale ed estremi identificativi del proprietario;
c) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
d) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;
e) ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;
f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero.

4. Il gestore di una struttura privata ha gli stessi obblighi indicati in precedenza, all'infuori dal rapporto di subordinazione nei confronti del Comune. La registrazione, di cui al precedente comma, può avvenire su un unico registro ed è conservato, unitamente ai documenti di trasporto ed ai certificati sanitari, per almeno due anni dal gestore.

5. Il gestore, chiede al competente Ufficio della Regione Puglia, per il tramite della ASL, la registrazione e/o il riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e viene quindi inserito nell'elenco nazionale.

Articolo 110: SPOGLIE ANIMALI DESTINATE AL CIMITERO E SERVIZI OFFERTI

1. Le strutture cimiteriali comunali e private sono deputate ad accogliere le spoglie degli animali detti "*d'affezione*" o "*da compagnia*", classificate nella "*Categoria 1*" dei "*sottoprodotti*" di origine animale non destinati all'alimentazione di cui al Regolamento CE n. 1069/2009, art. 8.
2. Possono essere conferite alle strutture cimiteriali comunali e private esclusivamente le spoglie di animali, ovunque deceduti, di proprietà di cittadini residenti nel territorio nazionale.
3. Per la sepoltura nelle strutture comunali e private e per il trasporto delle spoglie animali è prescritta una certificazione medica veterinaria, attestante la causa di morte con l'esclusione di malattie infettive e diffusive gravi. Le suddette limitazioni non si applicano alle spoglie e agli altri sottoprodotti animali destinati all'incenerimento.
4. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso autorizzazione del Comune, sentito il parere consultivo dell'ASL.
5. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 2.
6. Possono essere offerti a pagamento i seguenti servizi:
   a) trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
   b) confezionamento feretri;
   c) seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
   d) disseppellimento degli stessi;
   e) incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati;
   f) tumulazione in cellette ossario di resti mineralizzati;
   g) tumulazione di ceneri in cellette cinerarie o loro dispersione nel terreno di apposita area del cimitero;
   h) estumulazione dalle cellette ossario e cinerarie al termine del periodo di concessione.
   I prezzi per tali servizi devono essere adeguatamente pubblicizzati, per la struttura comunale al suo ingresso e sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e per la struttura privata al suo ingresso e sull'eventuale sito web del proprietario.
7. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffusive degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954).

Articolo 111: TRASPORTO DELLE SPOGLIE ANIMALI

1. Il trasporto al cimitero per animali d'affezione delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri, può avvenire a cura degli stessi proprietari degli animali, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, nel rispetto del Regolamento CE n. 1069/2009 e del Regolamento UE n. 142/2011, delle loro modificazioni e dei provvedimenti normativi nazionali emanati per la loro applicazione (Conferenza Unificata del 07/02/2013: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano*").
2. Le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto devono essere racchiuse in contenitore di materiale biodegradabile, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è presente una etichetta di colore nero riportante la dizione "*sottoprodotto di origine animale di categoria 1 destinato solo all'eliminazione*".

3. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, sono accompagnati da certificazione medica veterinaria, la certificazione è redatta su modello di cui all'art. 37 c. 1 lett. a.4, che riporta il Comune nel quale l'animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell'animale non sia dovuta alle malattie infettive diffusive degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.
4. Qualora il trasporto di spoglie di animali o loro parti venga effettuato, per conto terzi, da apposite ditte, queste devono essere registrate, ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE n. 1069/2009, presso l'Autorità competente regionale, ed effettuare la comunicazione dei mezzi di trasporto e/o contenitori riutilizzabili in dotazione, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Puglia n. 2234 del 30/11/2013. Il trasportatore, durante il trasporto, oltre la certificazione veterinaria, dovrà avere al seguito il documento commerciale (DDT) di cui all'allegato VIII, capo III del Reg. UE n. 142/2011, che dovrà essere conservato per almeno due anni, assieme all'apposito registro delle partite del trasportatore.
5. Il trasporto delle ceneri animali può avvenire in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali è applicata una etichetta di colore nero riportante la dizione "*prodotto derivato di origine animale di categoria 1*".
6. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all' interno e a cura del cimitero.

Articolo 112: CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI

1. Presso il servizio di custodia e presso i competenti uffici comunali e della ASL è depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:
   a) la fascia di rispetto;
   b) le aree di parcheggio;
   c) gli accessi;
   d) la viabilità interna;
   e) la distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali;
   f) gli edifici dei servizi collaterali
2. Alla planimetria è allegata una relazione tecnica dalla quale risultano:
   a) collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto;
   b) la sua estensione;
   c) l'orografia;
   d) la natura fisico chimica del terreno;
   e) la profondità e la direzione della falda freatica.
3. La distanza minima del confine recintato dell'area cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura non è inferiore a m. 50, con divieto, in tale fascia di rispetto, di edificazioni o di ampliamenti che interessino l'area di rispetto di edifici preesistenti.
4. E' resa disponibile un'area di parcheggio pubblico e di servizio, anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale, le cui dimensioni non devono essere inferiori al quindici per cento della complessiva area cimiteriale.
5. L'area cimiteriale è dotata di recinzione di altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di campagna esterna, con cortina di verde e con esclusione di semplice rete metallica.
6. Il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, è sciolto fino alla profondità di m. 2,50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua.

7. La profondità della falda freatica deve essere tale da assicurare una distanza di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.
8. L'intera area cimiteriale deve disporre di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con scoli superficiali ed eventuale drenaggio.
9. La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili di ampiezza non inferiore a metri tre (3)e vialetti pedonali tra le fosse di almeno cinquanta centimetri; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; devono essere presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento.
10. E' assicurato il superamento delle barriere architettoniche.
11. La struttura dispone, ove possibile, degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica. Ove ciò non fosse possibile, deve essere dotata di sistemi sostitutivi.
12. Deve essere assicurato il conferimento dei rifiuti cimiteriali a ditta regolarmente autorizzata allo smaltimento.

Articolo 113: IMPIANTI E FUNZIONI COLLATERALI

1. La struttura deve essere dotata dei seguenti impianti:
   a) aree di seppellimento;
   b) area per dispersione ceneri;
   c) cella frigorifera a contenuto plurimo;
   d) colombario - ossario;
   e) colombario - cinerario;
   f) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del D.P.R. 15.7.2003, n. 254;
2. Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:
   a) ufficio con attesa per il pubblico;
   b) archivio;
   c) spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;
   d) servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori di handicap;
   e) spazio per confezionamento feretri;
   f) ripostigli e deposito attrezzi.

Articolo 114: FOSSE DI SEPPELLIMENTO

1. Il cimitero dispone di apposite aree o campi ove realizzare le fosse per il seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali; le aree, se più di una, sono individuate con numeri romani, e distinte per turni di disseppellimento di cui al successivo comma 2, art. 33.
2. Le fosse, individuate singolarmente con numeri arabi, sono disposte in file, a loro volta individuate con lettere dell'alfabeto. L'identificativo della fossa, individuato come sopra, è riportato sul registro delle partite.
3. La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di media e grande taglia.
4. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa deve variare da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).
5. Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); possono essere previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), parti anatomiche riconoscibili e resti mortali. La distanza tra le fosse è di norma m. 0,50, riducibile a m. 0,30 per i piccoli animali.

6. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con l'identificativo di cui al comma 2 e da una lapide o targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte).Il cippo può essere omesso qualora l'identificativo è riportato sulla lapide o sulla targa che possono contenere ulteriori indicazioni (foto, frasi ricordo, ecc.)

Articolo 115: SISTEMA DI SEPPELLIMENTO

1. Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi,ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
2. Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale.
3. Il turno di disseppellimento è di cinque anni per gli animali di piccola e media taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali, di dieci anni per le spoglie degli animali di grande taglia; i disseppellimenti ordinari sono eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.
4. I resti mineralizzati derivati dal disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali sono posti in cellette ossario, previo loro inserimento in appositi contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure sono individualmente inceneriti, a seconda delle richieste dei proprietari.
5. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono trattati analogamente a quanto disposto al precedente comma 4, anche se non individualmente e senza targa identificativa.
6. Sono ammessi disseppellimenti straordinari disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.
7. In via straordinaria e previa comunicazione ai competenti Uffici comunali e alla ASL, sono ammessi, fatte salve misure di Polizia Veterinaria, singoli seppellimenti di spoglie di animali da compagnia, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati, in terreni privati degli stessi proprietari degli animali, sempre che idonei sotto il profilo idrogeologico, e situati al di fuori dei centri abitati. In tali casi le fosse hanno le stesse caratteristiche di profondità e dimensione di quelle previste nel cimitero.
8. Restano invariati gli obblighi di comunicazione di morte, quale che sia la forma di smaltimento.

Titolo IV: NORME VARIE E FINALI

Articolo 116:SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015, per le violazioni delle disposizioni della Legge Regionale n. 34/2008 e del predetto regolamento regionale, salvo che il fatto non costituisca reato e qualora non contemplate nel d.lgs. n. 186/2012, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
   a) da € 500,00 a € 1.000,00 per la violazione prevista dal comma 6 dell'art. 15 della L. R. n. 34/2008[3];

[3] l.r. n. 34/2008 : Art. 15, comma 6 - (Attività funebre)
Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

b) da € 1.000,00 a € 2.000,00 per la violazione di cui agli artt. 10 e 10-bis della L. R. n. 34/2008[4];
c) da € 3.000,00 a € 9.000,00 per violazione del comma 3, art. 16 della L .R. n. 34/2008[5].

Per le altre infrazioni:

d) da € 300,00 a € 600,00 per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Capo II (Norme in materia di attività funerarie) e del Capo III (Formazione personale attività funebre) del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015;
e) da € 25,00 a € 500,00 per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Capo V (Cimiteri per animali di affezione) del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015.

2. Le sanzioni di cui alla lettera d) del comma 1 sono introitate da questo Comune.

---

[4] l.r. n. 34/2008 art. 10 - (Trasporto di salma)

Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento del decesso presso l'abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l'obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità all'accoglimento della salma, o ad apposite strutture adibite per il commiato di cui all'articolo 17.In tali luoghi deve essere portata a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del d.p.r. n. 285/1990 e deve essere effettuato l'accertamento di morte da parte del locale medico necroscopico. Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l'igiene pubblica.

Per effettuare il trasporto della salma, che deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non occorre alcuna autorizzazione da parte del comune, ma è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

La certificazione medica di cui al precedente comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia. Lo stesso medico deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la salma.

Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Il trasporto delle salme è a pagamento, salvo casi particolari disciplinati dai regolamenti comunali di cui all'art. 7.

L'addetto al trasporto deve consegnare copia della certificazione medica di cui al comma 2 al responsabile della struttura ricevente o suo delegato (congiunti, luogo di culto o obitorio o servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o apposite strutture adibite per il commiato) e deve dare comunicazione del trasporto al Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso, al Sindaco del comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.

Il responsabile, o suo delegato, della struttura di cui al comma 6, ad eccezione dell'abitazione privata, registra l'accettazione della salma indicando il luogo da cui proviene, l'orario di arrivo e le generalità dell'addetto al trasporto e ne dà comunicazione al comune ove è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.

Per il trasporto in abitazione privata, le comunicazioni di cui al comma 7 sono a cura dell'addetto al trasporto e controfirmate dai familiari o conviventi del defunto.

articolo così sostituito dall'art. 35 della L. R. 25.2.2010, n. 4

l.r. n. 34/2008 - Art. 10bis - (Trasporto di cadavere)

Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. L'autorizzazione al trasporto di cadavere deve essere rilasciata dal sindaco del comune del luogo ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione è necessaria anche per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio.

Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.

Il medico necroscopico della ASL competente per territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà della morte secondo quanto previsto dal d.p.r. 285/1990.

Nel caso di decesso verificatosi all'interno di una struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di medicina necroscopica sono affidate alla direzione sanitaria, in conformità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, secondo periodo.

Nel caso in cui la salma viene trasportata presso un comune diverso da quello del decesso è il medico necroscopico della ASL del comune di arrivo competente a redigere il certificato di accertamento della realtà della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del d.p.r. 285/1990. Le modalità tecniche con cui deve avvenire il trasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare e al tipo di personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del d.p.r. 285/1990, nonché dall'articolo 15 della presente legge.

L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, deve compilare un documento, su apposito modulo, attestante che:

a) l'identità del defunto è stata accertata mediante documento di riconoscimento valido e corri
b) sponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni rilasciate;
c) il feretro è stato confezionato secondo le modalità previste dal d.p.r. 285/1990;
d) sono state adottate tutte le cautele igienico-sanitarie prescritte dalle norme in materia.

L'addetto al trasporto deve consegnare il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per consentire la registrazione del feretro stesso e per la verifica dell'integrità del sigillo.

Per il trasporto all'estero del cadavere tutte le verifiche prescritte nei precedenti commi devono essere effettuate dalla ASL del luogo in cui è stato effettuato l'accertamento della realtà della morte, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.p.r. 285/1990.

[5] *articolo introdotto dall'art. 35 della L.R. 25.2.2010, n. 4*

l.r. n. 34/2008 - art. 16, comma 3 - Attività di vigilanza

Colui che, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal comune stesso, fatta salva la denuncia all'autorità competente e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono introitate dalla Regione Puglia.

3. Le violazioni delle disposizioni di questo regolamento di natura comunale e delle ordinanze del sindaco e dei Dirigenti del Comune sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono comminate nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte I, Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, se e in quanto compatibili.
5. Compete all'Ufficio di Polizia Comunale svolgere, anche su denuncia degli addetti ai servizi cimiteriali o di altri uffici comunali, i procedimenti relativi all'accertamento delle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari statali, regionali e comunali in materia nonché alla determinazione e comminazione delle rispettive sanzioni pecuniarie amministrative. Onde consentire al servizio finanziario del Comune di gestire contabilmente nella parte delle entrate e nella parte delle uscite le somme rivenienti dalle sanzioni nonché di farne introitare i relativi importi alla Regione Puglia o al Comune, occorre che nei verbali di accertamento delle violazioni siano esattamente indicate le norme della L. R. n. 34/2008 o del regolamento regionale n. 8/2015 o le norme regolamentari di natura comunale violate e l'ente destinatario delle somme corrisposte dai contravvenzionati.

Articolo 117: NORME TRANSITORIE EX ART. 36, REGOLAMENTO REGIONE PUGLIA N. 8/2015

1. Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data del 27/4/2015, data di entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 8/2015, devono avere adeguato entro la data del 24/10/2015 i requisiti di cui all'articolo 36 del Regolamento Regionale n. 8/2015 ed entro la data del 27/10/2017 ai requisiti formativi previsti per i dipendenti.

Articolo 118: RINVIO ALLE FONTI DI DIRITTO STATALI E REGIONALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali attinenti alle materie di cui trattasi.
2. Le disposizioni del presente regolamento devono essere disapplicate, senza la necessità di adottare alcun provvedimento, qualora le stesse risultino contrastanti con le vigenti fonti di diritto statali e regionali e con le loro successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 119: NORME FINALI E NTRATA IN VIGORE

1. Il termine finale delle concessioni dei loculi comunali e dei sepolcreti delle confraternite, non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si deve intendere prorogato di ulteriori anni dieci, previo pagamento della tariffa vigente, fatta salva la facoltà dei familiari e/o eredi del defunto di richiedere l'estumulazione alla scadenza del termine, originario o prorogato, della concessione.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente alla data della sua approvazione; dalla stessa data cessano di avere efficacia i precedenti provvedimenti di questo Comune, disciplinanti le stesse materie.

Articolo 120: PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. Il presente regolamento e le sue successive modificazioni sono conservati nella raccolta generale dei regolamenti comunali e pubblicati in via permanente sul sito web istituzionale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".
2. Copia del presente regolamento è trasmessa ai Dirigenti degli Uffici Comunali aventi competenza in materia e al Dirigente del Servizio di Igiene dell'ASL. Una copia è tenuta presso l'ufficio del custode del cimitero.
3. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione del presente regolamento e di chiederne copia, pagando i costi di riproduzione integrale o parziale, secondo le norme dettate dall'apposito regolamento che disciplina il diritto di accesso agli atti comunali.